



N.6 LUGLIO 2023

IL LABIRINTO

DEL PROFESSIONISTA

RIVISTA DI AGGIORNAMENTO

Realizzata da 24 Ore Professionale
in collaborazione con Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili





Sommario

L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla nostra Professione	4
<i>A cura di Matteo De Lise – Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili</i>	
La digitalizzazione nel processo tributario	6
<i>A cura del dott. Concetto Modica</i>	
La digitalizzazione nelle procedure esecutive: stato dell'arte e proposte per il futuro	12
<i>Federica De Pieri e Letizia Pozzolini</i>	
Procedure di sovraindebitamento oltre 7 anni: tra fattibilità giuridica ed adeguatezza del Piano	18
<i>Daniele Carrano, Commissione Nazionale di Studio UGDCEC Sovraindebitamento</i>	
L'intelligenza è ancora troppo artificiale! Abbiamo fatto due chiacchiere sul sovraindebitamento con chatGpt	22
<i>Katia Selva – Commissione Nazionale di Studio UGDCEC "Sovraindebitamento" Davide Rovetta – Commissione Nazionale di Studio UGDCEC "Sovraindebitamento"</i>	
L'approccio all'IA: tra demonizzazione dell'immaginario collettivo e conoscenza della realtà	28
<i>A cura di Anthony Spataro e Marco Pericciulia</i>	

News e approfondimenti a cura di 24 Ore Professionale

Patent box, coesistenza tra vecchio e nuovo regime	34
<i>Giuseppe Lo Presti, Marco Volante, Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 19 luglio 2023, n. 29, Pag. 40-43</i>	
Società di comodo, finalità e prova contraria	40
<i>Michele Doglio, Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 12 luglio 2023, n. 28, Pag. 51-54</i>	
Un'operazione simulata non esclude la detrazione Iva	46
<i>Angelo Carlo Colombo, Vincenzo Cristiano, Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 5 luglio 2023, n. 27, Pag. 43-46</i>	

Newsletter realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione con
Unione Nazionale
Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Redazione:
24 ORE Professionale

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche
se curati con scrupolosa attenzione,
non possono comportare specifiche
responsabilità per involontari errori e
inesattezze.

Chiusa in redazione:
14 luglio 2023



■ Top24 Fisco, l'innovativa soluzione per il professionista del fisco.

Top24 Fisco è il sistema informativo fiscale più **ricco**, **intuitivo** e **intelligente**. Non solo una banca dati che integra **tutte le fonti del Gruppo 24 ORE** nella versione **Gold**, ma un **Assistente virtuale** con la versione **Platinum Ai**, dotato di intelligenza artificiale che permette di rispondere rapidamente a domande complesse in modo naturale, semplice e veloce. Scegli la formula che darà valore aggiunto al tuo lavoro.

Scopri di più su: top24fisco.it



L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla nostra Professione

A cura di Matteo De Lise – Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'intelligenza artificiale avrà un impatto dirompente rispetto alle funzioni tipiche del dottore commercialista. Già oggi le grandi società di revisione hanno sviluppato software in grado di gestire tutte le attività di loro competenza: se, per assurdo, si provasse a far scrivere ad un sistema di intelligenza artificiale un ricorso in ambito tributario, ci si renderà conto come questo sarà ben scritto e, nello stesso, vi siano richiamate anche diverse sentenze.

Questo per dire che con l'intelligenza artificiale dovremo confrontarci ogni giorno. Credo, però, che finché il professionista riuscirà con il proprio intuito e la propria interpretazione ad aggiungere quel pezzo in più che molto spesso fa la differenza, si potrà mantenere saldo il primato dell'uomo sulla macchina. Ma è evidente che servirà una gestione indirizzata della tecnologia e un maggiore studio per evitare che l'intelligenza artificiale vada a sostituire ogni capacità di analisi del singolo professionista.

In noi prevale lo spirito di discussione e di analisi. *Il prossimo 21 luglio a Pisa, nel corso del 16° Forum dei giovani commercialisti, dal titolo "Pronti per l'inevitabile: l'AI al servizio o al governo?", in programma dalle ore 10:00 presso l'Hotel Galilei, proveremo ad affrontare questo tema analizzandolo in profondità.*

Per salvaguardare la professione, servono proposte di legge che mirino a favorire le aggregazioni professionali e lo sviluppo di Partite Iva "giovani". Perché riteniamo che la possibilità che viene data ai giovani di mettersi insieme a lavorare sulle specializzazioni e avere un luogo comune di confronto, possa aumentare il livello della consulenza e di conseguenza anche il margine rispetto alla p.a.

Stiamo, inoltre, lavorando alla stesura di un Codice Etico rispetto ai limiti dell'utilizzo dell'IA nello svolgimento delle attività professionali.

Per quanto concerne la contabilità, sono tantissimi gli investimenti fatti in ambito di intelligenza artificiale e non riteniamo che questa, pur restando il pane quotidiano di ogni dottore commercialista, debba essere approfondita e svicerata in tutti i suoi aspetti per poter tornare ad essere marginale rispetto ai compensi.

Non è la prima volta che la tecnologia travolge il nostro lavoro. Con l'avvento



della fatturazione elettronica, siamo passati dall'essere Data entry a Data analysis; questo ci ha permesso di lavorare su una consulenza molto più efficace, precisa e profonda, con tutto quello che ne comporta per la crescita del cliente e del rapporto con lo stesso. Nel corso del Forum di Pisa, proveremo a dimostrare come questa possa essere una soluzione anche con l'IA e come c'è una parte del nostro mondo che è ancora lontana da tutto quello che sta accadendo, e ha bisogno di essere accompagnata verso nuovi scenari.

Insomma, non bisogna essere spaventati dal futuro ma saperlo interpretare. Come associazione sindacale ci batteremo affinché sia chiaro a tutti i commercialisti quanto sia necessario lavorare sul tema delle specializzazioni: proveremo a batterci affinché alcune delle ultime competenze possono restare di prima pertinenza tipiche dei commercialisti.

D'altronde da anni siamo alle prese con un'Agenzia delle Entrate che prova a superare l'intermediazione del dottore commercialista. Per questo, bisogna lavorare sulle consulenze e sulle capacità strategiche dottori commercialisti, facendo in modo che sia possibile per i giovani lavorare assieme ed aggregarsi bisogna saper dominare il futuro che verrà per non essere travolti.

Esiste il rischio di essere superati qualora questa categoria non decida di evolversi tempestivamente? Sì. Abbiamo dunque bisogno, al nostro interno, di semplificare il lavoro limitando la proliferazione di Albi. E dall'esterno serve una riforma del fisco che preveda la rateizzazione di tutte le scadenze e adempimenti del calendario tributario italiano.

Abbiamo, infine, bisogno di continuare a studiare per poter essere sempre tempestivi rispetto a quelle che saranno le necessità dei nostri clienti noi. Chiederemo supporto alla politica affinché, attraverso norme di vantaggio, possa incentivare i giovani continuare a credere che questa sia la professione più bella del mondo.



La digitalizzazione nel processo tributario

A cura del dott. Concetto Modica

UNGDCEC

Introduzione

Il recente periodo emergenziale ha determinato una brusca accelerazione circa l'utilizzo della modalità telematiche nel processo tributario.

Nello specifico, la normativa di riferimento¹ relegava l'utilizzo della procedura telematica a mera facoltà per tutti quei giudizi il cui atto introduttivo fosse stato notificato prima del 1° luglio 2019.

Detta facoltà venne soppressa con l'introduzione dell'art. 29, comma 1, DL 23/2020, il quale stabiliva l'obbligatorietà del deposito degli atti in via telematica ed il rilascio delle sentenze in via informatica ai fini dell'impugnazione innanzi la Corte di Cassazione nonché, successivamente ed in via temporanea, l'obbligo della celebrazione delle udienze a distanza in via telematica², oggi recepita nell'attuale normativa processual tributaria³.

La digitalizzazione ha quindi cambiato il modo di lavorare soprattutto in ambito professionale e processuale sotto il profilo tributario?

La risposta al quesito è – ovviamente – affermativa e per comprendere quanto profondo sia questo cambiamento occorre procedere sempre con l'analisi degli eventi.

Iniziamo, da subito, con il chiarire che il processo tributario è il penultimo procedimento giurisdizionale ad essersi convertito alla modalità telematica.

Fanalino di coda è il procedimento di impugnazione innanzi la Corte di Cassazione che, ad oggi, sta “sperimentando” una modalità di deposito degli atti ibrida, in parte cartacea ed in parte telematica mentre il primato – quantomeno sotto il profilo della completezza delle previsioni attuative – spetta al processo civile telematico.

Gli atti processuali informatici in ambito civile

Essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 che modifica il Decreto 55/2014 (regolamento recante la determi-

1 5° comma dell'art. 16 del DL 119/2018

2 Art. 135, comma 2, DL 34/2020

3 Art. 34, Dlgs 546/1992, art. 16, comma 4, DL 119/2018 ed art. 4, comma 4, L. 130/2022

nazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247), l'avvocato telematico ha la possibilità di ottenere dal giudice un compenso più alto. Una delle novità del provvedimento, infatti, prevede che il compenso liquidato dal giudice alla fine della controversia potrà essere maggiorato del 30% su quello di norma spettante, ove il professionista, in corso di causa, abbia depositato telematicamente i propri scritti difensivi avendo cura di adottare particolari tecniche di redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo; questo dovrebbe essere il contenuto dell'articolo 4, comma 1 bis, del decreto, inserito dal ministero della giustizia.

Il riferimento è relativo a quelli che vengono chiamati "collegamenti ipertestuali" i quali consentono, una volta realizzati all'interno dell'atto predisposto dal legale con il proprio software di videoscrittura, di poter visualizzare e consultare immediatamente, con un semplice click del mouse, il documento citato nell'atto e allegato nella "busta telematica".

L'articolo 12, comma 1 del provvedimento DGSIA⁴, contenente le specifiche tecniche del processo civile telematico al DM 44/2011, nel prevedere che l'atto principale del deposito sia in formato PDF ottenuto per trasformazione testuale e sia "privo di elementi attivi", chiarisce che:

privo di elementi attivi" significa che non è ammessa la presenza di macro o di campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto.

Sono ammessi, invece, elementi quali:

- figure all'interno del testo
- indirizzi mail/pec
- link a documenti allegati al deposito: consigliati in quanto migliorano la leggibilità e la fruizione dell'intero deposito.
- link a siti o risorse esterne: in questo caso al magistrato viene inviata una segnalazione di attenzione che non risulta comunque bloccante".

Secondo i chiarimenti forniti, pertanto, costituiscono atti informatici giuridici tesi a facilitarne la disamina quegli atti che contengano, non solo, dei link alla normativa di riferimento ma anche dei collegamenti ipertestuali tali da consentire l'apertura e la consultazione del file allegato richiamato nello scritto difensivo.

E nel processo tributario?

Nulla osta l'applicazione della maggiorazione delle spese di giudizio in dipendenza della redazione degli atti giuridici informatici sopra descritta anche in campo tributario stante:

- l'assenza di una previsione che espressamente releghi la citata maggiorazione

zione al solo processo civile;

- l'avvenuto sdoganamento dell'applicabilità dei parametri forensi anche all'attività di contenzioso tributario svolta dagli altri professionisti (es. i Dottori Commercialisti)⁵.

Ciò che determina, invece, difficoltà applicative sono le particolari differenze degli strumenti digitali utilizzati nei due procedimenti.

Affinchè, invero, possa crearsi un link ipertestuale che richiami un determinato allegato è necessario che il documento principale e l'allegato siano presenti all'interno di una stessa cartella.

Mentre in ambito civile le modalità di deposito prevedono la formazione di buste crittografate di documenti racchiusi in un'unica cartella, in ambito tributario ciò non avviene essendo prevista una modalità di deposito per singolo file, archiviato in cloud presso i server del M.E.F., con posizione casuale (randomica).

Qualsiasi inserimento di link ipertestuale, quindi, verrebbe vanificata non essendo più nota la posizione in cui il file allegato da richiamare è stato salvato.

Vieppiù che le differenti modalità di formazione degli atti processuali (PDF per il processo civile e PDF/A per il processo tributario) vanifica l'inserimento di qualsiasi link o collegamento ipertestuale⁶, disattivando i campi attivi.

UNGDCEC

Cloud e condivisione

Si dirà: quindi in campo tributario è tutto precluso?

In realtà non è così.

La conversione dei file in formato PDF piuttosto che del più restrittivo PDF/A non è sanzionata con l'inammissibilità e non costituisce errore bloccante in sede di deposito dell'atto presso il Portale del Processo Tributario.

È facile superare qualsiasi contestazione in merito sussistendo una norma di ampia portata che, invece, esorta gli operatori del settore ad innovare gli scritti processuali utilizzando modalità informatiche.

In questo senso, quindi, l'utilizzo di piattaforme "cloud"⁷ consentirebbe la creazione di cartelle condivise contenenti gli allegati da consultare mediante la creazione e l'incorporazione di un semplice link ipertestuale come questo⁸, ferma restando l'obbligatorietà del deposito del medesimo allegato presso il P.T.T.

Se, poi, non si volesse rinunciare al citato formato PDF/A onde non incorrere in contestazione di qualsiasi natura ma, del pari, mantenere attivi i richiami, link e rinvii ipertestuali, allora è possibile effettuare le conversioni utilizzando appositi programmi⁹.

5 Cass. Ordinanza n. 9266 del 04/04/2023

6 La conversione nel formato PDF/A determina l'eliminazione di qualsiasi link o collegamento ipertestuale.

7 Tra le più note: Google Drive; Microsoft OnDrive; Dropbox; Evernote.

8 https://drive.google.com/file/d/1ejkrV1VD4zMYRR5YZFfXqzmzXl1CIQ_AE/view?usp=sharing

9 La conversione dei file in PDF/A mediante l'applicazione Apple "Anteprima" man-



Catene di eventi, script e programmazione

Ancorchè il risultato finale sarà sempre il medesimo ovvero uno scritto difensivo più o meno fruibile, il mondo della digitalizzazione è ben più ampio di ciò che si immagina.

È l'organizzazione del lavoro che precede la creazione dello scritto difensivo a subire le più grandi innovazioni.

In questo contesto si inseriscono le “automazioni” ovvero dei programmi proprietari, installabili in locale o fruibili mediante piattaforme cloud che consentono di creare una concatenazione di azioni all'avverarsi di un determinato evento (*ndr.* I cosiddetti “trigger”), costituite (*recte:* animate) da uno o più script.

Lo script altro non è che un complesso di informazioni ed ordini trascritti in linguaggio macchina (dipende dal tipo di script, dal programma e dal sistema operativo) che vengono eseguiti mediante l'ausilio delle clausole di Visual basic “If... then...else”¹⁰.

Costituiscono esempi lampanti *microsoft power automate* (fruibile sia in cloud sia in locale, cioè come programma a sé stante) che consente, a titolo esemplificativo, di convertire in formato pdf qualsiasi documento word venga posizionato in una determinata cartella (locale o su cloud) e, volendo, all'avvenuta conversione, provveda a condividere il file così generato a mezzo e-mail verso uno o più indirizzi.

Oppure, che alla ricezione di una e-mail, rediga un riassunto di n. XX parole del suo contenuto in formato testuale, salvandone il contenuto in una determinata posizione.

Similari risultati, sebbene con più compatibilità con altri programmi (app) e meno potenza di elaborazione, si ottengono con “Zapier”, altro programma fruibile esclusivamente tramite web, che consente di concatenare più applicazioni affinché eseguano una determinata azione all'attivazione del trigger (evento).

Diversa è la tecnica utilizzata da Apple che con il built in “*automator*” consente la creazione di script, flussi di lavoro, programmi e catene di eventi associabili anche ad azioni rapide con un click del mouse.

In questo senso, quindi, è possibile numerare automaticamente tutti i file inseriti in una determinata cartella e convertirli nei formati desiderati ovvero creare azioni rapide che consentano, ad esempio, di creare un “set di cartelle” da utilizzare in ambito processuale con la denominazione: *primo grado, ricorso, controdeduzioni, sentenza etc...*senza la necessità di doverlo fare manualmente.

E l'intelligenza artificiale?

Disclaimer: preliminarmente corre l'obbligo di segnalare che la condivisione di atti processuali al fine di utilizzare tool basati sul machine learning determina una condivisione non controllata di dati sensibili, contraria al regolamento deontologico professionale.

Ciò chiarito, forse il quesito più ricorrente, al momento della redazione del pre-

tiene, invero, i campi attivi.

¹⁰ <https://learn.microsoft.com/it-it/dotnet/visual-basic/language-reference/statements/if-then-else-statement>



sente articolo, è: l'I.A. può sostituire il professionista?

Lo si anticipa subito, la risposta è negativa.

Quella che oggi viene individuata con l'acronimo di "Intelligenza artificiale" non è una innovazione recentissima.

Di similari modelli ne abbiamo fruito e continuiamo a fruirne nella vita di tutti i giorni anche mediante l'utilizzo del semplice smartphone.

Apple, ad esempio, con IOS 15, ha introdotto la possibilità di copiare le frasi presenti in una fotografia laddove analogo risultato era già stato raggiunto dalla stessa Google con il caricamento della medesima fotografia sull'applicazione proprietaria "Google Keep", che consente, tutt'oggi, di trascriverne il testo.

Prima ancora, la catalogazione delle varie fotografie per tag, posizione e volti, capace di imparare e procedere a catalogare autonomamente.

Antesignatari di ciò che oggi viene chiamato intelligenza artificiale è il correttore ortografico presente nella tastiera di ogni smartphone, che apprende dalla scrittura del proprietario per poi procedere a suggerire le frasi ed i termini ad ogni successivo messaggio.

Ed in quest'ottica si inserisce la più nota forma di intelligenza artificiale "Chat GPT" prodotta dall'azienda "OpenAI"¹¹, recentemente sottoposta ad indagine da parte del Garante della privacy¹².

Trattasi di un motore semantico basato sul machine learning ovvero capace di interagire e tenere traccia delle precedenti interazioni, che utilizza modelli statistici per stabilire il senso di una parola abbinata ad un'altra sulla base di un coacervo di informazioni, in parte presenti in rete, in parte fornite dall'utente.

Se si prova, invero, a porre come domanda (*ndr. query*) qualcosa di tecnico – giuridico come ad esempio: "redigi un'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento" – il programma restituirà una laconica risposta circa la necessità di rivolgersi ad un legale.

Ciò non significa che sia qualcosa di assolutamente inutile.

Anzi, a ben vedere, ChatGPT è un'ottimo strumento per effettuare riassunti, traduzioni, estrapolare dati, analizzare documenti, creare script e scrivere articoli a cui, tuttavia, è sempre necessario prestare attenzione onde verificarne l'autenticità del risultato.

È celebre il caso in cui un giudice statunitense ha comminato una sanzione da 5.000 dollari a due avvocati e allo studio legale, per essersi affidati a ChatGPT per la compilazione di documentazione presentata in tribunale nel corso di un dibattimento, contenente eventi che poi si sono rivelati falsi.

Esso è già stato implementato in *microsoft power automate* (*cfr. ut supra*), e la OpenAI fornisce dei plugin di integrazione in Word, e nei principali browser internet. Il fine è evidente ed è quello di far fagocitare al programma quanti più dati possibili al fine di migliorarne l'interazione.

Ma non è certamente né il primo né l'ultimo esempio di machine learning o intelligenza artificiale che dir si voglia.

11 <https://openai.com/chatgpt>

12 <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870847>



Tra i tool più famosi giova ricordare: Neuraltext (strumento di copywriting AI); Fireflies (assistente per riunioni AI che utilizza la NLP per eliminare la necessità di prendere appunti durante una riunione.); Jasper (assistente di scrittura); Textio; Robot legale; Timely; Automazione Sage AP; chatdoc; chatbot di livechat software etc.

Conclusioni

È netta la separazione tra il difensore tributario vecchio stile, abituato al “documento cartaceo”, ed il difensore tributario attuale, chiamato a coniugare l’informatica giuridica con la normativa processuale.

E sempre più importante sarà l’approfondita conoscenza in questo senso posto che la capacità di elaborazione di dati fornita da programmi basati sul machine learning ne determinerà un sempre più ampio utilizzo in ambito di controllo fiscale.

Non si tratta, purtroppo, di una scelta o di una mera facoltà ma di obbligo.

UNGDCEC



La digitalizzazione nelle procedure esecutive: stato dell'arte e proposte per il futuro

Federica De Pieri e Letizia Pozzolini

UNGDCCEC

Introduzione

Il processo di digitalizzazione ed informatizzazione delle attività degli ultimi anni ha riguardato anche il settore giudiziario nel quale molti professionisti sono operativi e specializzati.

In questo contributo saranno riepilogate le forme di digitalizzazione (più e meno note) già attive nei vari ambiti delle procedure esecutive e proposte di nuove.

Le considerazioni ed i contenuti sono il frutto dell'esperienza maturata sul campo nonché del costante confronto che si sviluppa all'interno della Commissione Nazionale UNGDCCEC in materia di esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Il PCT e la dematerializzazione degli atti e dei documenti

A decorrere dal 30.06.2014, si applica anche per i processi esecutivi, il c.d. "PCT", acronimo di "Processo Civile Telematico", istituito dall'art. 16-bis del DL 18.10.2012, n. 179, convertito dalla L. n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013), grazie al quale il fascicolo processuale è stato quasi interamente dematerializzato e diverse attività processuali in precedenza effettuate in forma cartacea sono state "trasposte" in forma telematica.

Tale forma di digitalizzazione, oltre ad aver alleggerito molto le attività delle Cancellerie dei Tribunali, ha facilitato per i professionisti sia la formazione dei fascicoli sia la consultazione, archiviazione e gestione degli atti e dei documenti ivi contenuti.

Dall'implementazione di tali tecnologie è derivata anche la possibilità di estrarre i documenti dal fascicolo processuale in "copia conforme", senza necessità di recarsi in Cancelleria, ai sensi dell'art. 196octies disp. att. c.p.c..

In diversi Tribunali (es. Venezia, Napoli, Paola, Treviso, Pisa e Prato) l'utilizzo del PCT si è espanso sino all'emissione del decreto di trasferimento: il professionista delegato predispone in formato word la minuta del decreto di trasferimento e la deposita nel fascicolo dell'esecuzione in modo che il G.E. possa verificarla, completarla e sottoscriverla. Successivamente, la Cancelleria appone



il numero di RG, il numero di repertorio e deposita il decreto di trasferimento sottoscritto dal Giudice nel fascicolo della procedura, da dove il professionista può estrarlo tramite PDA (Punto d'Accesso)¹.

Di sicuro interesse risulta anche la novella apportata all'art. 596 c.p.c. dalla recente Riforma Cartabia che, fissando l'udienza di riparto innanzi al professionista delegato senza esplicitarne le modalità, apre la possibilità che tale udienza possa eventualmente essere tenuta anche online.

Un ulteriore efficientamento del procedimento esecutivo è atteso dalla standardizzazione degli atti dei professionisti ausiliari, quali ad esempio le relazioni e gli avvisi di vendita, prevista dalla recente Riforma Cartabia; per quanto riguarda le relazioni, i redattori disponibili sul mercato offrono già dei format sintetici che richiedono l'inserimento di dati standard e producono "atti strutturati", che hanno la particolarità di consentire in automatico l'acquisizione da parte del sistema ministeriale di alcuni dati contenuti nei documenti depositati. Si auspica che la standardizzazione degli atti, combinata alla possibilità di acquisire in automatico i dati principali delle singole procedure esecutive qualora siano incorporati nei c.d. "atti strutturati" (valore stima, valore aggiudicazione, tempistica di vendita), produca dati statistici sempre più raffinati e precisi, che potranno quindi offrire un ulteriore supporto nell'efficientamento della procedura esecutiva stessa.

Sarebbe utile anche che i dati acquisiti dai sistemi ministeriali rielaborati a fini statistici fossero messi a disposizione dei professionisti operanti nel settore.

Il PVP e la pubblicità online

Il Portale delle Vendite Pubbliche è un sito internet di competenza del Ministero della Giustizia, istituito dall'art.13, co. 1, lett.b, n.1 del D.L. 27.06.2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 6.08.2015, n. 132, sul quale devono essere pubblicate le vendite dei beni delle procedure esecutive e concorsuali, nonché tutte le altre procedure per le quali è prevista la pubblicazione per legge.

Con la modifica del comma 1 dell'art. 490 c.p.c. è stato disposto che "un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico", deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata Portale delle Vendite Pubbliche" e che la pubblicazione, avente valore legale, è effettuata in sostituzione dell'affissione all'albo dell'ufficio giudiziario.

Il Portale è entrato in funzione il 17.07.2017, ma la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche è stata accertata con decreto del Ministro della giustizia del 5.12.2017.

Nessuna modifica invece per il comma 2 dello stesso art. 490 c.p.c., il quale dispone che per tutti i beni immobili e per i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, l'avviso di vendita, l'ordinanza del giudice e la relazione di stima, vengano pubblicati anche in appositi siti internet di pubblicità autorizzati dal Ministero della Giustizia in base al D.M. 31.10.2006, almeno 45

¹ In alcuni Tribunali l'invio della minuta da parte del delegato avviene a mezzo mail (es. Urbino e Ascoli Piceno).



giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Qualora il Giudice dell'Esecuzione ne ravvisi la necessità, all'interno dell'ordinanza di vendita può prevedere oltre alla suddetta pubblicità ordinaria e obbligatoria per legge anche ulteriori forme di pubblicità straordinaria.

Il Portale delle Vendite Pubbliche ha lo scopo di unificare in un'unica piattaforma tutti gli annunci di vendita dei beni delle procedure, garantendo una maggiore trasparenza ed efficienza nella ricerca dei beni da parte dei potenziali acquirenti e conseguentemente anche nelle operazioni di vendita.

Per la pubblicazione di beni immobili e mobili registrati sul PVP è previsto un contributo di importo pari a € 100,00 per ogni singolo lotto, che va pagato a sua volta con modalità telematica.

All'interno del sito sono previste due aree, la prima pubblica, accessibile da tutti coloro che abbiano l'interesse di visualizzare gli annunci, reperibili attraverso filtri di ricerca per luogo, prezzo, tribunale, tipologia di bene e altri, la seconda privata, a cui possono accedere i soggetti a cui rivolgersi per la visita del bene, i soggetti legittimati alla pubblicazione e i siti di pubblicità o gestori della vendita telematica.

Gli annunci in area pubblica non mostrano l'anteprima delle foto, ma sono proposti con immagini stilizzate distinte sulla base della tipologia di bene posto in vendita; sembra scontato che la possibilità di visualizzare le foto potrebbe potenziare l'interesse dei soggetti che effettuano le ricerche, quindi è auspicabile un miglioramento che pare essere anche di semplice attuazione.

Il soggetto legittimato alla pubblicazione dell'annuncio sul Portale inserisce gli avvisi vendita ed i relativi documenti allegati, il Portale cura la trasmissione dei dati degli avvisi (e non dei documenti ufficiali della vendita) ai siti internet di pubblicità in base al D.M. 31.10.2006 ed al gestore delle vendite telematiche, ove previsto. Ogni volta che un utente fa il login come "soggetto legittimato alla pubblicazione" il sistema verifica che il codice fiscale contenuto nel certificato di autenticazione coincida con il codice fiscale del soggetto censito all'interno del registro informatico di cancelleria (SIECIC o SICID) per lo specifico procedimento con una tipologia di incarico deputata alla possibilità di svolgere tale funzionalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, qualora non lo ravvisi, non consentirà la pubblicazione restituendo l'errore.

Le richieste per la prenotazione delle visite per vedere i beni devono essere effettuate tramite il PVP, che direttamente invia i dati al Custode dei beni, il quale si occupa di prendere contatti diretti con gli interessati per programmare gli accessi ai sensi dell'art 560 c.p.c. co.4.

Il Portale delle Vendite Pubbliche ricopre un'ulteriore funzione fondamentale: la raccolta delle offerte di acquisto dei beni presentate in modalità telematica. Gli operatori del settore auspicano un efficientamento del call center del PVP, in quanto nei casi in cui le offerte di vendita presentate vengano escluse direttamente dal Portale del Ministero, non è possibile talvolta comprenderne le motivazioni.

Le aste telematiche

Il Legislatore con la modifica ad opera del D. L. 3.05.2016, n. 59, del comma 4 dell'art. 569 c.p.c., ha disposto che il giudice stabilisca, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter disp.att.c.p.c.. Le aste telematiche non si svolgono in un luogo fisico, ma sul Portale del Gestore della Vendita Telematica, un soggetto privato, in possesso di determinati requisiti necessari per l'iscrizione nel "Registro dei gestori della vendita telematica" ai sensi del D.M. n. 32/2015, che mette a disposizione una piattaforma di vendita con la quale gli incaricati raccolgono le offerte, aprono le buste, ne controllano la validità, ammettendole alla eventuale gara fra gli offerenti.

Le specifiche tecniche dell'offerta telematica sono disciplinate nell'art. 26 del D.M. n. 32/2015, l'offerta d'acquisto telematica è redatta e cifrata mediante il modulo web rintracciabile sul Portale delle Vendite Pubbliche, a cui ogni Portale del Gestore della Vendita Telematica rinvia e inviata alla PEC del Ministero della Giustizia: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

Le offerte pervenute all'indirizzo di posta elettronica certificata suindicato saranno criptate dal software ministeriale e trasmesse mediante il portale di vendita al gestore incaricato.

La normativa corrente prevede tre modalità di svolgimento della vendita secondo le regole del codice di procedura civile:

1. Vendita sincrona telematica: le offerte devono essere presentate con modalità telematica e in caso di gara i rilanci sono attuati nella stessa unità di tempo con la simultanea partecipazione di tutti gli offerenti attraverso il portale del gestore della vendita telematica.
2. Vendita sincrona mista: le offerte possono essere presentate sia con modalità telematica che in busta chiusa mediante deposito in luogo fisico. Le offerte presentate in modalità cartacea vengono immesse dal professionista nel portale del gestore della vendita telematica, e rese visibili a tutti i partecipanti. In caso di gara i rilanci sono effettuati, per via telematica o mediante comparizione personale, nella medesima unità di tempo.
3. Vendita asincrona: le offerte devono essere presentate con modalità telematica e in caso di gara, i rilanci sono effettuati esclusivamente in via telematica, in un lasso di tempo predeterminato, senza che sia necessaria la simultanea connessione degli offerenti.

Da un'indagine effettuata tra i membri della Commissione di Studio Esecuzioni Immobiliari dell'UNGDCEC è emerso che la prassi più diffusa è quella delle vendite sincrone miste; la motivazione principale appare essere quella di dare l'opportunità anche a coloro che non sono in grado di presentare un'offerta telematica in autonomia di poter partecipare alla gara senza dover sostenere i costi di un terzo che rediga la domanda di partecipazione telematica, presentando il tradizionale modulo cartaceo corredato da allegati in busta chiusa,



di ben più semplice stesura per chi non ha dimestichezza con gli strumenti informatici.

Adempimenti collegati al decreto di trasferimento

Una volta emesso il Decreto di Trasferimento, la legge pone a carico del professionista ulteriori adempimenti volti alla trascrizione ed alla registrazione dello stesso, al fine di consentire la pubblicità immobiliare del trasferimento, nonché la liberazione dell'immobile trasferito dalle formalità pregiudizievoli (c.d. "richieste di annotamenti").

Anche in questo caso, il professionista svolge il proprio compito avvalendosi di strumenti informatici, quali il software "UNIMOD" che consente la compilazione delle note da presentare in Conservatoria.

In tale fase, la digitalizzazione dei processi nei vari uffici si presenta a stadi più o meno avanzati.

La prassi prevalente è quella di richiedere la presentazione allo sportello delle note di trascrizione e delle domande di annotamento in formato cartaceo, accompagnate da una chiavetta usb o altro supporto informatico nella quale sia salvato il file prodotto da software UNIMOD (c.d. "plico" in formato xml).

Una volta effettuate le trascrizioni, gli Uffici restituiscono le ricevute di registrazione in formato cartaceo, richiedendo un ulteriore accesso allo sportello. In alcuni Uffici (es. Venezia, Padova, Prato, Livorno, Pisa), però, sono state adottate delle nuove linee guida che consentono al professionista delegato di estrarre telematicamente le ricevute delle trascrizione e delle domande di annotamento direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

La funzione "Modello Unico Immobiliare – Richiesta di restituzione del duplo" può però essere utilizzata un'unica volta solo dal soggetto che ha richiesto la trascrizione/annotazione, previa autenticazione tramite SPID o firma digitale remota; trattasi di un'implementazione che non può che essere accolta con estremo favore dai professionisti, visto che introduce un'evidente semplificazione ed accelerazione dei tempi.

Si auspica che l'efficientamento delle procedure prosegua sulla medesima strada, arrivando auspicabilmente a consentire che anche la presentazione delle richieste di trascrizione ed annotamento possa essere inoltrata in via telematica, senza necessità di accesso agli sportelli, al fine sia di alleggerire le attività degli Uffici, sia di velocizzare quella dei professionisti.

Sul punto non si può non evidenziare che una buona prassi già introdotta dall'Agenzia delle Entrate è quella di consentire il download dell'F24 necessario per procedere al pagamento delle imposte di registro del decreto di trasferimento direttamente dal portale dell'Agenzia delle Entrate (tramite la funzione: "pagamento atti giudiziari") e di inviare direttamente i dati per il pagamento delle somme dovute per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli al professionista, una volta ricevuta la domanda di annotamento.

Analogamente, anche la ricevuta di registrazione del decreto di trasferimento, che in precedenza doveva essere ritirata in forma cartacea presso le Cancellerie dei singoli Tribunali, in alcuni fori ora viene inserita direttamente nel fa-



scicolo telematico della procedura dal quale il professionista può scaricarla in formato pdf.

Conclusioni

Come emerge da quanto precede, negli ultimi anni abbiamo assistito a una radicale rivoluzione in senso telematico del processo, che ha interessato anche le procedure esecutive, modernizzandole ed allineandole alle sopravvenute necessità degli operatori ed alle nuove abitudini del pubblico.

La digitalizzazione è certamente un'opportunità per i professionisti, un'occasione di semplificazione dell'intero procedimento esecutivo, che consente di condensare le tempistiche necessarie per lo svolgimento degli adempimenti e alleggerirne il carico.

Gli operatori del settore auspicano ulteriori migliorie che possano correggere alcune inefficienze, che sono tuttora presenti, e che la digitalizzazione potrebbe prontamente rimuovere, con un costante monitoraggio della prassi e degli esiti della stessa che consenta di essere sempre al passo coi tempi.

UNGDCEC

Pisa-Venezia 03.07.2023



Procedure di sovraindebitamento oltre 7 anni: tra fattibilità giuridica ed adeguatezza del Piano

Daniele Carrano, Commissione Nazionale di Studio UNGDCEC Sovraindebitamento

UNGDCEC

Di recente è stata pubblicata una nuova sentenza sull'annosa questione della durata delle procedure di sovraindebitamento, disciplinate al Titolo IV, Capo 2 articoli 65 e successivi.

Ai sensi dell'articolo 65 comma 2 viene stabilito che: <<Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III (Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza), in quanto compatibili>> e al comma 3: << I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa>>.

Nel Titolo III è ricompreso anche l'articolo 40 ccii, Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, che è richiamato dall' articolo 7, Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale. Dalla lettura combinata di questi articoli le procedure di sovraindebitamento devono avere le seguenti caratteristiche a) la domanda non deve essere manifestamente inammissibile; b) il piano non deve essere manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

Dalla lettura degli articoli 67 (Procedura di ristrutturazione dei debiti) e 75 ccii ("Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati" per il concordato minore). Il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il **piano** con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata (concordato minore);
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (concordato minore);
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazio-

ne delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti (entrambe le procedure);
d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni (entrambe le procedure);
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (entrambe le procedure).

Nonostante queste precisazioni, non esistono dei riferimenti univoci per queste procedure minori, in quanto i contenuti dei piani, nel codice della crisi, sono **liberi**.

Orbene la questione è coniugare la libertà con il concetto di convenienza dei creditori. Tale analisi è stata ripresa in più sentenze da inizio anno come la sentenza del Tribunale di Verona, datata 12 gennaio 2023, Tribunale di Arezzo, nell'ordinanza di remissione del 3 marzo 2023 ed infine il Tribunale di Roma con una sentenza del 14 Giugno scorso su un **concordato minore ex articolo 74 ccii** presentata da un professionista della durata di 17 anni, e per tale motivo ritenuta inammissibile sebbene questo piano prevedesse un incasso di 816.000 euro oltre la vendita di un immobile, su una debitoria complessiva di 1,5 milioni di euro. Ciò perché tale piano, secondo il Tribunale, manca dei principi di fattibilità giuridica, presentando delle debolezze sotto il profilo delle attestazioni e della credibilità dei flussi in entrata, tali da avere una **manifesta inidoneità del piano a raggiungere i suoi obiettivi**.

In merito alla durata tale questione è oggetto di un forte dibattito giurisprudenziale, in quanto nel CCII non è stata riprodotta una norma simile a quella dell'art.14-undecies L. 3/2012, che prevedeva la durata minima di quattro anni della procedura di liquidazione del patrimonio. Ancora più controversa è la durata dei Piani e degli accordi nel sovraindebitamento, in quanto non hanno dei riferimenti univoci.

Questa libertà ha causato un certo grado di arbitrarietà delle procedure. Non di rado si osserva che in alcuni Tribunali le procedure vengano dichiarate inammissibili ed in altri sono considerate valide. Di seguito sono selezionate alcune procedure di sovraindebitamento omologate che presentano scadenze oltre 7 anni Tribunale di Como del 24/5/18: 20 anni; Tribunale di Catania con due sentenze: 1) del 27/04/16: 20 anni 2) del 17/5/18: 25 anni; Tribunale di Napoli Nord con tre sentenze 1) 28/10/15: 18 anni, 2) del 21/2/19: 16 anni, 3) del 12/5/22: 16 anni; Tribunale di Latina del 26/9/19: 9 anni.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato **inammissibile** il concordato minore per due motivi di cui il primo è il seguente: << In primo luogo, la durata del piano – e la correlata tempistica dei pagamenti – è **eccessiva** e ciò determina la **nullità della causa** della proposta concordataria. La ricorrente si propone di attuare il piano ed il programma dei pagamenti in 17 anni. L'articolo 74 del CCII non indica una durata massima del piano, limitandosi a prevedere che la proposta deve indicare tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.>> Riportandosi ai principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, il Tribunale di Roma, ritiene corretta una **durata di 5 anni**,

ammettendo un maggior tempo solo nei casi in cui esista un entrata certa ed esigibile che possa permettere una durata maggiore che deve essere comunque attestata dall'OCC.

Con questo primo motivo, i giudici rilevano l'infattibilità giuridica, in quanto un periodo così vasto non è considerabile coerente.

Tale posizione appare non coerente con i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n°27544 del 28 ottobre 2019, in tema di sovraindebitamento con particolare riferimento al piano del consumatore, in cui si determina: "l'ammissibilità del piano del consumatore della durata superiore a 5/7 anni a patto che gli interessi dei creditori siano **meglio tutelati** rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili". Non si ritiene corretto che solo perché il Piano, pur apprezzabile sotto il profilo del quantum, debba essere concretizzato per legge in tempi ragionevoli, poiché questo principio non sembra coniugarsi con la possibilità che una maggiore tempistica tuteli meglio gli interessi dei creditori. In pratica chi stabilisce che un tempo è ragionevole. Nella scienza finanziaria, dove abbiamo migliori classificazioni sull'orizzonte temporale, deve esistere sempre una correlazione positiva tra tempo e incasso, ma il rischio deve essere sempre dei creditori. Ai giudici spetta l'annosa questione se esistono procedure che tutelino meglio gli stessi. In questo caso, bisognerebbe stimare sia i flussi di cassa dei due piani, quello presentato e quello alternativo, per capire modi e tempi ed informare i creditori sui rischi. Molto più interessante è il riferimento **alla manifesta inidoneità del piano** a raggiungere i suoi obiettivi, in quanto il concordato minore prevedeva un esborso di 4 mila euro mensili, su un reddito di 4.800 euro mensili, per 17 anni, senza delle apposite giustificazioni su un mantenimento delle quote di mercato, sulla sua capacità produttiva e sulle assicurazioni in generale su tale previsione, o almeno queste non sono elencate nella sentenza.

Secondo questa interpretazione, la procedura di sovraindebitamento dovrà essere composta:

- 1) Da un Piano, con un'attenta due diligence delle possibilità di incasso di importi futuri oltre il termine dei 5/7 anni;
- 2) Da una relazione, in cui venga specificatamente attestato che il creditore sia meglio tutelato rispetto le soluzioni alternative

Fatte salve alcune semplificazioni per le MPMI, quindi per il concordato minore, il modello economico finanziario previsionale è composto dai seguenti prospetti riferiti all'arco temporale del Piano:

- il conto economico;
- lo stato patrimoniale;
- il piano finanziario;
- il piano di tesoreria, recante l'evoluzione delle disponibilità liquide secondo quanto previsto al

§ 9.7 dai principi di attestazione

Per il piano di ristrutturazione del debitore, non esistono invece dei parametri a cui fare riferimento.

In conclusione una procedura di sovraindebitamento che si rifaccia solo agli



schemi previsti dal CNDCEC per le procedure maggiori, procurerebbe nocuo-mento ai soggetti che intendono avvalersi di questa seconda chance, termine inserito nella Raccomandazione 135/2014 della Commissione Europea. Infatti le tecniche di stima dei cash flow, sono di difficile applicazione per una MPMI e per un professionista, che presentano delle semplificazioni sotto il profilo della documentazione messa a disposizione, e presentano anche una territorialità più marcata, che ne aumenta i rischi per assenza di diversificazione. A questo si aggiunge un limite operativo, nelle procedure di sovraindebitamento sono coinvolti pochi professionisti, spesso l'OCC svolge il ruolo di Commissario, di attestatore (facoltativo) ed advisor (facoltativo), rendendo di fatto più difficile il proprio compito. Tuttavia, sono fondamentali le argomentazioni sul quantum, anche in relazione a quanto si può ottenere con altre procedure. Altro elemento essenziale, in presenza di MPMI e professionisti, sono gli investimenti posti in essere per conservare o aumentare le quote di mercato, l'allocazione di fondi rischi, assicurazioni e garanzie, al fine di rendere credibile il Piano. Per rendere compliance un Piano, i flussi finanziari in entrata devono essere maggiori rispetto l'ipotesi alternativa o devono essere erogati in tempi più veloci rispetto la stessa. Il resto deve essere analizzato come finanza aggiuntiva, i cui rischi devono essere accettati dai creditori.

UNGDCEC



L'intelligenza è ancora troppo artificiale! Abbiamo fatto due chiacchiere sul sovraindebitamento con chatGpt

Katia Selva – Commissione Nazionale di Studio UGDCEC “Sovraindebitamento”

Davide Rovetta – Commissione Nazionale di Studio UGDCEC “Sovraindebitamento”

UNGDCCEC

Dalla notte dei tempi le innovazioni tecnologiche hanno destato nell'uomo il duplice sentimento di stupore e preoccupazione e così è puntualmente successo con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale c.d. IA.

La nostra Professione, come molte altre, è e sarà coinvolta in un'evoluzione determinata dall'implementazione dell'AI che trasformerà in modo significativo il nostro modo di fare consulenza e ciò non può lasciarci indifferenti in quanto da Giovani professionisti possiamo agire proattivamente e non subire passivamente le evoluzioni del contesto nel quale operiamo, anche come esperti in materia di crisi da sovraindebitamento.

Per questo motivo abbiamo deciso di fare un test: che ne sa ChatGPT, il più famoso *chatbot*, di sovraindebitamento?

Prima di darvi risposta a questo breve ed empirico test condotto da alcuni membri della Commissione Sovraindebitamento UNGDCCEC, qualche premessa di analisi dell'ecosistema nel quale ci troviamo ad operare.

Lo scorso 26 marzo Goldman Sachs ha pubblicato uno studio a firma di Joseph Briggs e Devesh Kodnani dal titolo “*The potential Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth*”. Da tale studio emerge che nel Mondo ci sarebbero 300 milioni di posti di lavoro a rischio, in particolare nelle economie avanzate e ancora più nel dettaglio le professioni maggiormente coinvolte sarebbero quelle legali e amministrative.

Possiamo ritenerci destinatari di questa “*rivoluzione*”, di cui dovremmo iniziare a cogliere le opportunità più che le preoccupazioni - la storia insegna ma spesso ci dimentichiamo di andare a rileggerla: era il 31 ottobre 2014 quando l'allora primo ministro Matteo Renzi annunciava l'avvento della dichiarazione dei redditi precompilata. Le sue parole furono: “*La dichiarazione precompilata rappresenta una rivoluzione copernicana nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Da ora in avanti, sarà il fisco a raccogliere i dati, elaborarli per inviare al contribuente la dichiarazione dei redditi già compilata. Il contribuente si dovrà preoccupare soltanto di verificare l'esattezza e la completezza dei dati.*”

Nonostante a distanza di quasi 10 anni i risultati non siano ancora quelli attesi, è innegabile che questa “*rivoluzione*” ha in qualche modo apportato dei bene-



fici al nostro lavoro, basti pensare allo snellimento delle registrazioni contabili oggi possibile grazie alla fatturazione elettronica.

Fatta queste doverose premesse, proviamo ora ad interrogare ChatGpt in tema di sovraindebitamento per verificarne il grado di preparazione e la capacità di analisi del caso concreto

<<D>>: Cos'è il sovraindebitamento?

<<R>>: Il sovraindebitamento si riferisce a una situazione in cui un individuo, un'azienda o un'entità finanziaria non è in grado di onorare i propri obblighi finanziari a causa di un carico eccessivo di debiti. Può verificarsi quando una persona o un'organizzazione non è in grado di pagare i propri debiti, inclusi i prestiti, i pagamenti ipotecari, le rate dei mutui o le bollette. Il sovraindebitamento può derivare da una combinazione di fattori, tra cui la perdita del lavoro, le spese mediche impreviste, i problemi finanziari imprevisti o una cattiva gestione dei soldi. (omissis)

In molti paesi, esistono meccanismi legali e procedure specifiche per affrontare il sovraindebitamento. Ad esempio, la legge può prevedere la possibilità di dichiarare fallimento personale o aziendale, che consente al debitore di ottenere un piano di ristrutturazione dei debiti o di liquidare i propri beni per pagare i creditori in misura proporzionale. Tuttavia, le procedure specifiche e le leggi sul sovraindebitamento possono variare da paese a paese.

<<D>>: Quanti sovraindebitati ci sono in Italia?

<<R>>: Mi dispiace, ma non sono in grado di fornirti dati aggiornati sul numero esatto di sovraindebitati in Italia, in quanto la mia formazione si basa su informazioni disponibili fino a settembre 2021 e non ho accesso a statistiche in tempo reale. Tuttavia, posso dirti che il sovraindebitamento è un problema che affligge diverse persone in molti paesi, compresa l'Italia. Nel corso degli anni, l'Italia ha adottato diverse misure legislative per affrontare il problema del sovraindebitamento, tra cui l'introduzione di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per i consumatori.

Per ottenere dati aggiornati sul numero di sovraindebitati in Italia, ti suggerisco di consultare fonti ufficiali come istituti di ricerca, organizzazioni finanziarie o enti governativi che si occupano di questioni finanziarie e debiti delle famiglie.

<<D>>: Puoi redigere un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore?

<<R>>: Certamente! Ecco un esempio di come potrebbe essere strutturato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

1. **Analisi della situazione finanziaria:** Inizia analizzando attentamente la tua situazione finanziaria, inclusi debiti, entrate e spese. Elabora una lista dettagliata di tutti i tuoi creditori, gli importi dei debiti e i tassi di interesse associati.
2. **Identificazione dei debiti prioritari:** Determina quali debiti richiedono un'attenzione immediata, come quelli con tassi di interesse elevati o quelli che comportano conseguenze legali in caso di mancato pagamento. Metti in cima alla lista i debiti urgenti che richiedono una risoluzione immediata.
3. **Valutazione delle opzioni di ristrutturazione:** Esplora le diverse opzioni di ristrutturazione dei debiti disponibili. Queste potrebbero includere la nego-



ziazione con i creditori per ottenere condizioni di pagamento più favorevoli, la rinegoziazione dei tassi di interesse o la riduzione del saldo del debito. Valuta anche la possibilità di ottenere un prestito per consolidare i tuoi debiti in un unico pagamento con un tasso di interesse inferiore.

4. Elaborazione di un piano di pagamento: Sulla base della tua capacità finanziaria, crea un piano di pagamento dettagliato che includa tutte le rate e i pagamenti verso i creditori. Assicurati di considerare le tue entrate, le spese essenziali e i pagamenti dei debiti.

5. Comunicazione con i creditori: Entra in contatto con i tuoi creditori per discutere del piano di ristrutturazione dei debiti che hai elaborato. Spiega loro la tua situazione finanziaria e le soluzioni che proponi. Cerca di ottenere l'accordo dei creditori sul piano di pagamento proposto.

6. Implementazione del piano di ristrutturazione: Una volta ottenuto l'accordo dei creditori, inizia a implementare il piano di ristrutturazione dei debiti. Assicurati di rispettare tutte le scadenze dei pagamenti e di inviare i pagamenti concordati ai creditori in modo tempestivo.

Monitoraggio e adeguamento: Tieni sotto controllo il tuo piano di ristrutturazione dei debiti e fai regolari controlli per assicurarti che sia ancora adeguato alla tua situazione finanziaria. Se necessario, apporta modifiche al piano per affrontare eventuali cambiamenti nella tua situazione economica.

Ricorda che questo è solo un esempio generale di come potrebbe essere strutturato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. È consigliabile cercare il supporto di un consulente finanziario o un avvocato specializzato in diritto del consumo per ottenere consigli personalizzati e supporto nella gestione della ristrutturazione dei tuoi debiti.

<<D>>: Perché non hai citato i commercialisti?

<<R>>: Mi scuso per l'omissione dei commercialisti nel mio precedente messaggio. I commercialisti sono professionisti altamente qualificati nel campo della contabilità e della finanza aziendale. Possono sicuramente offrire assistenza preziosa nella redazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. I commercialisti possono aiutare nella valutazione finanziaria, nella gestione delle spese, nella negoziazione con i creditori e nella pianificazione dei pagamenti.

I commercialisti hanno una conoscenza approfondita delle norme contabili e delle leggi fiscali, e possono fornire consulenza sulla migliore strategia per ristrutturare i debiti, tenendo conto degli aspetti finanziari e legali.

Pertanto, se stai cercando un professionista per aiutarti nella redazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, un commercialista qualificato è sicuramente una risorsa da considerare. Collaborare con un commercialista ti fornirà una prospettiva esperta e ti aiuterà a garantire che il tuo piano sia conforme alle norme contabili e fiscali applicabili.

<<D>>: Quale professionista mi può aiutare a predisporlo?

<<R>>: Per predisporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, puoi cercare il supporto di diverse figure professionali specializzate nel campo finanziario e del debito. Ecco alcune opzioni:

Consulente finanziario: (omissis).

Avvocato specializzato in diritto del consumo: (omissis).

Organizzazione di consulenza del credito: (omissis).

Commercialista: (omissis).

Prima di scegliere un professionista per aiutarti con la ristrutturazione dei debiti, assicurati di fare una ricerca adeguata, leggere recensioni, valutare la loro esperienza nel campo e chiedere raccomandazioni a persone di fiducia. Scegliere il professionista giusto può farti risparmiare tempo, ridurre lo stress e ottenere risultati positivi nella gestione del tuo sovraindebitamento.

<<D>>: quale legge tratta di sovraindebitamento?

<<R>>: In Italia, la legge che tratta specificamente del sovraindebitamento dei consumatori è la Legge 3/2012, nota come “Legge sul sovraindebitamento dei consumatori” o “Legge Salva Suicidi”. (omissis) Tuttavia, è importante sottolineare che le disposizioni della legge possono variare nel tempo e che potrebbero essere state introdotte o modificate nuove leggi o regolamenti successivamente al mio periodo di conoscenza (settembre 2021). Pertanto, è sempre consigliabile consultare un avvocato specializzato o un esperto nel campo per ottenere informazioni aggiornate sulla legislazione attuale in materia di sovraindebitamento dei consumatori.

<<D>>: La presentazione dell’istanza di nomina del Gestore della Crisi consente la sospensione delle esecuzioni mobiliari e immobiliari sui beni del debitore?

<<R>>: Sì, la presentazione dell’istanza di nomina del Gestore della Crisi può consentire la sospensione delle esecuzioni mobiliari e immobiliari sui beni del debitore. Secondo la Legge 3/2012, nel momento in cui viene presentata l’istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi, viene disposta automaticamente una sospensione delle esecuzioni in corso.

Questa sospensione delle esecuzioni, conosciuta come “effetto sospensivo automatico”, è finalizzata a proteggere i beni del debitore durante il processo di valutazione e pianificazione della ristrutturazione dei debiti. Durante il periodo di sospensione, gli esecutori non possono procedere con ulteriori azioni esecutive sui beni del debitore.

Tuttavia, è importante sottolineare che la sospensione delle esecuzioni può essere revocata o limitata dal tribunale in determinate circostanze. Ad esempio, se il tribunale ritiene che il debitore abbia agito in modo fraudolento o se il debitore non adempie alle obbligazioni previste dalla procedura di composizione della crisi, potrebbe decidere di revocare la sospensione e consentire la ripresa delle azioni esecutive.

È sempre consigliabile consultare un avvocato specializzato o un professionista legale per ottenere una consulenza specifica e aggiornata sulle implicazioni legali e sulle possibilità di sospensione delle esecuzioni mobiliari e immobiliari nel contesto della procedura di composizione della crisi.

<<D>>: Se è stato emesso decreto penale di condanna può essere concessa l’esdebitazione?

<<R>>: Il decreto penale di condanna può influire sulla possibilità di accedere

alla procedura di esdebitazione in Italia. La legge italiana prevede che il decreto penale di condanna per determinati reati, come quelli legati alla bancarotta, possa comportare delle restrizioni o l'esclusione dell'accesso all'esdebitazione. (omissis) Tuttavia, secondo l'articolo 14-bis del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 (Testo unico delle leggi antimafia), il decreto penale di condanna per reati commessi nell'ambito di una procedura fallimentare può precludere l'accesso all'esdebitazione per il periodo di 10 anni dalla data del decreto.

È importante consultare un avvocato specializzato in diritto fallimentare o un professionista legale per ottenere una valutazione accurata del tuo caso specifico e comprendere come il decreto penale di condanna può influire sulla tua eleggibilità per l'esdebitazione. Un professionista legale sarà in grado di valutare attentamente la tua situazione, analizzare la legge applicabile e fornirti consulenza personalizzata.

Queste sono le risposte fornite da ChatGpt alla data del 28.06.2023.

I riscontri ci consentono di trarre alcune prime considerazioni in merito alla preparazione di questo *chatbot*, che sappiamo essere pre-addestrato su un vasto campo di argomenti, anche economici e giuridici.

Con le prime risposte ChatGpt ha fornito informazioni in merito all'inquadramento giuridico della fattispecie del sovraindebitamento, specificando anche se in modo sommario quali procedure sono attivabili per i soggetti in difficoltà: ChatGpt individua e formula risposte in un contesto generale, spesso senza nemmeno far riferimento specifico a norme di Legge.

Alla domanda specifica poi in merito alla Legge applicabile, si rileva che ChatGPT non è stato aggiornato a seguito dell'introduzione del Codice della Crisi nel luglio 2022 e delle conseguenti nuove procedure: lo stesso ammette difatti di essere aggiornato al settembre 2021.

Quanto alle figure coinvolte nelle procedure di sovraindebitamento, i Commercialisti vengono proposti sono in ultima analisi, dopo altre figure professionali ed altri operatori del settore. Il riscontro lascia il campo a svariate considerazioni, che esulano però dalla traccia di questo contenuto.

Abbiamo provato a porre anche domande tecniche in merito a particolari fattispecie che possono presentarsi: ChatGPT inquadra il quesito, ma non riesce a dare una risposta puntuale e precisa.

È poi indicativo (e ci rincuora) notare come la chiosa di tutte le risposte sia il consiglio di rivolgersi ad un consulente specializzato in materia.

Come direbbe la nostra Prof. delle superiori, per l'interrogazione ChatGPT si merita *"un sei stiracchiato"*: ad oggi infatti possiamo dire che ChatGpt non è in grado di sostituirsi alla consulenza del gestore della crisi. Certamente, riprendendo il giudizio della nostra Prof., sappiamo che *"lo studente non potrà che migliorare!"*. Starà a noi professionisti, come sempre d'altra parte, gestire l'IA e pesarne la possibilità di utilizzo.

Tornando ai contenuti dello studio di Goldman Sachs, lo stesso rileva che *"l'adozione diffusa dell'IA potrebbe aumentare la produttività del lavoro e il Pil globale del 7% annuo per un periodo di 10 anni"*.

È a questo che dobbiamo tendere: una migliore produttività che ci consentirà



di aumentare il valore aggiunto della consulenza, difatti mentre è plausibile che l'IA possa inquadrare la fattispecie oggetto del quesito, individuando analoghe casistiche e sentenze, è altrettanto vero che in un sistema giuridico come il nostro di "civil law" difficilmente un algoritmo potrà sostituirsi alle capacità e sensibilità professionale di valutare i singoli casi di sovraindebitamento.

UNGDCEC



L'approccio all'IA: tra demonizzazione dell'immaginario collettivo e conoscenza della realtà

A cura di Anthony Spataro e Marco Periccioli

UNGDCEC

Dalla presunzione di conoscenza allo sguardo critico

Non ce ne siamo accorti, o quasi, ma l'era digitale sin dai primi anni 2000 sta rivoluzionando in continuazione e sempre più rapidamente la nostra vita: sia personale che professionale.

D'altronde come ha detto l'indimenticato Piero Angela *“La nuova rivoluzione tecnologica, quella digitale, ha qualcosa di diverso rispetto alle precedenti: è arrivata molto velocemente e richiede un adeguamento rapido. Le innovazioni che in continuazione stanno nascendo richiedono una altrettanto veloce capacità di apprendimento e di adattamento. Anche perché, per funzionare, le nuove tecnologie hanno sempre bisogno di uomini e di donne che le sappiano non solo utilizzare ma anche inventare e gestire”*.

Occorre però non farsi prendere dal panico, cercando di voler comprendere a tutti i costi dei concetti complessi in un tempo breve.

Il rischio più “pericoloso”, infatti, è quello di confondere strumenti e logiche tecnologicamente avanzate, generando paure immotivate e perdendo delle opportunità uniche per poter eseguire l'*up-grade*.

In particolare, negli ultimi anni l'Intelligenza Artificiale¹ (IA²) e l'automazione dei processi robotici (Robotic Process Automation - RPA) sono diventate le parole chiave più ricercate ed utilizzate nel mondo della tecnologia. Ciò nonostante, troppo spesso, tali concetti sono stati erroneamente sovrapposti e confusi tra di loro. Pertanto, risulta necessario preliminarmente comprendere

¹ Le prime tracce di Intelligenza Artificiale risalgono agli anni Cinquanta, in particolare i due avvenimenti *clou* sono: 1) nel 1950, il matematico inglese Alan Turing pubblicò un articolo nel quale descrisse un modo per capire quando una macchina poteva essere definita “intelligente”, introducendo il concetto di intelligenza artificiale “Computing machinery and intelligence”; 2) nel 1956, al Dartmouth College (New Hampshire), si tenne un convegno al quale presero parte i maggiori esponenti dell'informatica e in quell'occasione furono raccolti i principali e più importanti contributi scientifici sul tema e sulla sua futura evoluzione.

² Abbreviazione di Intelligenza artificiale (IA), in inglese AI (*artificial intelligence*).

le differenze tra IA e RPA, tecnologie complementari, ma con obiettivi e applicazioni diversi.

L'Intelligenza Artificiale³ ha quale scopo quello di creare sistemi che simulino l'intelligenza umana e possano imparare, ragionare e prendere decisioni in modo autonomo. Si basa su una *suite* di tecnologie, algoritmi complessi e tecniche di apprendimento automatico per analizzare grandi quantità di dati e riconoscere modelli che consentano di adattarsi all'esperienza e di migliorare continuamente le loro prestazioni.

D'altro canto, invece, l'automazione dei processi robotici è una tecnologia che automatizza le attività manuali e ripetitive svolte dagli esseri umani nei processi aziendali utilizzando *robot software* RPA e algoritmi, in grado di eseguire compiti specifici come per esempio l'estrazione dei dati, la compilazione di moduli e l'elaborazione delle transazioni. Tale tecnologia permette di migliorare l'efficienza operativa dei processi *end-to-end* con la massima velocità e precisione, riducendo gli errori umani e permettendo a ques'ultimi di concentrarsi unicamente su attività creative e strategiche.

Si tratta quindi di tecnologie complementari, la cui differenza fondamentale riguarda la capacità di apprendimento e adattamento autonomo. Infatti, mentre l'IA può apprendere dagli errori, riconoscere schemi complessi e adattarsi dinamicamente alle nuove informazioni, con l'RPA invece è possibile "solo" programmare dei *robot* per l'esecuzione e l'automatizzazione di specifiche e ripetitive attività nel tempo attraverso *input* strutturati.⁴

Comprendere la distinzione tra le due tecnologie permette di poterle sfruttare appieno per semplificare le attività quotidiane, perfezionare e potenziare i servizi e l'efficienza operativa, promuovere l'innovazione, e quindi migliorare la qualità della vita sia a livello individuale che a livello professionale.

Purtroppo, però, navigando nel *web* è frequente trovare innumerevoli pagine che pubblicizzano erroneamente soluzioni IA, ma che in realtà riguardano

3 È importante sottolineare che l'IA può essere utilizzata all'interno di sistemi RPA per migliorarne le capacità. Ad esempio, l'IA può essere impiegata per analizzare i dati estratti da un processo RPA e fornire informazioni o suggerimenti per migliorare l'efficienza o la precisione delle attività automatizzate.

4 Volendo portare un esempio, si pensi ad una società di intermediazione finanziaria (una Banca) che voglia utilizzare l'IA per automatizzare i processi decisionali complessi che richiedono l'analisi approfondite dei dati e del contesto. Tale istituto di credito potrebbe volere utilizzare l'IA per automatizzare l'elaborazione delle istruttorie per la concessione di credito. Infatti, l'IA può valutare i dati finanziari del richiedente, esaminare il profilo di credito e raffrontarlo con i criteri di approvazione del credito stabiliti dalla banca (dal CdA, considerando la *policy*, il *rating* e altre informazioni come avviene, per esempio, comunemente all'interno dei vari comitati). Sulla scorta quindi di queste analisi, l'IA può **prendere una decisione sulla concessione o meno del prestito**. Questo concetto supera le capacità dell'RPA, poiché quest'ultima tecnologia "può solo eseguire compiti predefiniti" senza la capacità di analisi e decisione autonoma.

In conclusione, entrambe le esemplificazioni chiariscono la principale differenza tra l'IA, la cui principale capacità è quella di apprendere, adattarsi e assumere decisioni in base a dati complessi e contesti specifici consentendo di affrontare compiti più sofisticati e di migliorare l'esperienza del cliente, mentre l'RPA, la quale ha come obiettivo quello di automatizzare attività ripetitive con maggiore rapidità e precisione rispetto all'essere umano.

“solo” avanzate strutture di RPA.

A tale riguardo, il nostro consiglio, è quello di mantenere un approccio critico in tutto ciò che si legge avendo ben presente le caratteristiche e gli obiettivi dell'IA rispetto all'RPA.

Uno spunto di riflessione ce lo ha offerto di recente uno dei nostri interlocutori “privilegiati”, l'Agenzia delle Entrate, su *input* del Consiglio dei Ministri, intraprendendo un percorso di implementazione degli strumenti tecnologici a propria disposizione per migliorare l'attività di lotta all'evasione fiscale, in particolare attraverso l'utilizzo di sempre più avanzati modelli statistici e algoritmi in forza al neo-istituito Ufficio Data Science.

In estrema sintesi, secondo la recente Direttiva 2023/74424 dell'Agenzia delle Entrate, l'IA supporterà i funzionari nella selezione dei soggetti da controllare, ma non prenderà decisioni autonome. Il processo di analisi del rischio fiscale dunque comprenderà diverse fasi, che vanno dall'individuazione dei possibili evasori all'utilizzo dell'“anonimometro” per analizzare i dati finanziari.

Leggendo, però nel dettaglio l'informativa applicativa ci si accorge che il fulcro di tali sistemi consiste in un modello predittivo su base statistica che fornisce un risultato condizionato da pesi pre-attribuiti dove, alla fine, è comunque un “essere umano” a interpretare i risultati finali e a prendere le conseguenti decisioni in merito.

A parere di chi scrive, il nuovo processo pare una forma “molto avanzata” – e a platea estesa – di ISA/StudiDiSettore (introdotti nel 1993). Ed invero, una tecnologia supportata da RPA (input configurati) piuttosto che da IA (apprendimento dinamico).

Tra situazione attuale e prospettive future

Oggi i nostri Studi professionali possono contare, con riguardo alla tecnologia RPA, su *software* (contabili/dichiarativi/gestionali/ecc.)⁵ in grado di migliorare notevolmente l'efficienza dell'attività svolta, mentre qualche perplessità in più sorge (almeno per il momento) su alcuni strumenti IA testati.

Infatti, utilizzando il più famoso e gratuito di questi strumenti, abbiamo effettuato alcuni specifici *test*.

Alle domande di tipo meramente nozionistico – per quanto complesse – vengono date risposte abbastanza soddisfacenti: da questo punto di vista è come utilizzare un motore di ricerca che aggrega i risultati.

Le richieste che invece prevedono una scrittura vera e propria di un'elaborazione – una sorta di *stress test* – hanno fornito *output* altalenanti.

La “massima” utilità si raggiunge quando si richiede la redazione di un documento *standard*, come un ricorso avverso un avviso di accertamento, un atto di citazione per un'azione di responsabilità, o un progetto di fusione. Gli *output* sono documenti in linea di massima corretti, seppur estremamente basici, scarni e – spesso – sprovvisti delle norme di riferimento, seppur esse vengano

⁵ Con l'opportuna programmazione, una fattura elettronica si inserisce automaticamente sia in bilancio che nella dichiarazione dei redditi.



inserite con una successiva richiesta di implementazione. In linea generale, l'*output* migliora se, con la nostra domanda successiva, chiediamo una riformulazione che tenga conto di ulteriori elementi (esempio: “riformula inserendo i riferimenti normativi specifici”, oppure “riformula tenendo conto che la società Alfa...”), “evolvendosi” ad ogni nuovo *step*.

Ben diversa da una risposta basica è una risposta sbagliata. Dopo aver inserito pochi dati numerici essenziali, ma precisi abbiamo chiesto di effettuare nell’ambito di una procedura fallimentare un piano di riparto che tenesse conto di una vendita immobiliare, della riscossione dei crediti e della ripartizione dell’attivo a beneficio di tre creditori (un creditore ipotecario sull’unico immobile venduto, un ex dipendente e un fornitore) costituenti il passivo.

Il *software* ha in sintesi fornito le seguenti risposte:

- nella prima ha ignorato completamente tutti i privilegi;
- nella seconda, dopo avergli fatto notare che mancava l’applicazione della disciplina dei conti speciali, ha riformulato la risposta ignorando comunque il privilegio del dipendente;
- nella terza, dopo un nuovo *input*, ha eseguito correttamente la richiesta.

Il risultato non è soddisfacente poiché sono stati commessi due errori su due criticità di difficoltà molto bassa, rispetto alla materia trattata. Inoltre, la stessa domanda, fatta alcuni giorni dopo, ha dato il medesimo risultato sbagliato, dimostrando come ancora al *machine learning* non basti una semplice correzione *tantum* per assimilare l’informazione corretta.

In entrambe le fattispecie, i risultati – non ottimali – assolvono a funzioni di ricerca avanzata e di certo non sostituiscono la sensibilità di un professionista; gli archivi dei nostri Studi forniscono spunti e documenti di una qualità ben superiore, così come la nostra professionalità.

Allo stato attuale, i risultati ottenuti attraverso l’utilizzo di strumenti di pubblico dominio non rappresentano una soluzione professionale soddisfacente, anzi, probabilmente rappresentano sia una “perdita di tempo” dovuta alla complessità dell’*input* da inserire originariamente o in via correttiva, sia una vera e propria trappola in caso di risposte sbagliate che rischiano la divulgazione di false informazioni.

In conclusione, le RPA, quindi eseguono solamente azioni meccaniche e possono costituire uno strumento valido laddove la mansione non sia qualitativamente complessa. Analogamente, l’IA non può offrire la medesima qualità che un professionista garantisce grazie all’esperienza maturata. In fondo, l’esperienza professionale di ognuno di noi è a sua volta un insieme delle casistiche che abbiamo affrontato; quindi, anche noi applichiamo un nostro individuale metodo statistico.

Nel corso della prossima riunione, invece di utilizzare la frase “sulla base della mia esperienza”, provate ad utilizzare “sulla base della statistica delle mie esperienze professionali”: il minimo cambiamento lessicale non comporta un cambiamento sostanziale. Forse, anche noi applichiamo un processo mentale automatico?

Senza travalicare in discussioni filosofiche ed etiche (questioni di vitale im-



portanza quando si parla di queste nuove tecnologie) e limitandosi allo stato attuale possiamo affermare che la professionalità, quella costruita sull'esperienza e sulla formazione continua, non deve considerare le tecnologie attualmente disponibili come una minaccia.

Fintano che saremo dei veri e preparati Professionisti, il nostro valore aggiunto non potrà essere messo in discussione da nessuna macchina.

Dopotutto, sulle *fake news* generate dalla IA, “*Finché è così possiamo stare tranquilli, è facile capire la realtà, però dobbiamo essere sempre molto guardinghi.*” (Alberto Angela, NOOS, 29/06/2023).

UNGDCEC

**NEWS
E APPROFONDIMENTI**

Patent box, coesistenza tra vecchio e nuovo regime

Giuseppe Lo Presti, Marco Volante, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 19 luglio 2023, n. 29, Pag. 40-43

NEWS
E APPROFONDIMENTI

Nuovo patent box: pregi e difetti (breve cenni)

La maggiorazione del 110% disciplinata dall'articolo 6 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 (o "nuovo Patent box") ha letteralmente ribaltato le carte in tavola rispetto a quanto previsto dal previgente regime (o "vecchio Patent box" (1)). Dal punto di vista generale, infatti, si è passati da un regime che detassava una quota di reddito ascrivibile all'utilizzo di un intangibile agevolabile ad una deduzione dei costi sostenuti per lo sviluppo di un intangibile agevolabile (2) (3). Il presente regime presenta senza dubbio lati positivi; difatti, dal punto di vista generale, oltre ad essere cumulabile con il credito ricerca e sviluppo, la maxi deduzione del 110% dei costi rileva in dichiarazione nell'esercizio nel quale questi ultimi sono sostenuti, consentendo, dunque, al contribuente, di fruire immediatamente dei relativi benefici.

È peraltro consentito il meccanismo premiale (cd. recapture) che include nella maxi deduzione i costi legati allo sviluppo dell'intangibile agevolabile sostenuti negli otto esercizi che precedono quello in cui è ottenuto il titolo di privativa industriale.

Tuttavia, soprattutto in ragione della struttura dell'economia industriale italiana, nella quale, marchio d'impresa e know how corrispondono ad autentici value driver, le modifiche che si sono succedute non hanno apportato esclusivamente novità interessanti per le imprese. Infatti, la legge di Bilancio 2022 ha escluso la possibilità di fruire dell'agevolazione per i marchi e il know how. Tale limitazione di carattere oggettivo esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione:

- gli investimenti effettuati per sviluppare asset - i marchi di impresa - estremamente rilevanti quali fattori competitivi nell'attuale contesto economico;
- gli investimenti effettuati per sviluppare innovazione di prodotto o di processo che - pur essendo caratterizzata dal requisito della novità e, quindi, della

brevettabilità - non si ritiene opportuno brevettare per tutelarne al massimo la segretezza (4).

Inoltre, passando al contesto macro economico, il fatto che l'agevolazione sia in funzione dei costi sostenuti per lo sviluppo di taluni intangibili (a differenza del previgente regime che era legato al reddito perseguito dall'utilizzo degli stessi) premia in maniera equiparata attività di R&S efficaci e attività che non lo sono per nulla (si pensi alla situazione di due società A e B che investono lo stesso ammontare di risorse per sviluppare un brevetto; l'attività di ricerca svolta da A ha successo mentre lo stesso non accade per B; i vantaggi fiscali derivanti dalla maxi-deduzione premiano entrambe le società nella stessa misura, a prescindere dal fatto che A, a differenza di B, abbia investito in modo più efficiente il denaro apportando dunque vantaggi per stakeholders, shareholders e collettività nel suo insieme).

Provvedimento agenzia delle entrate 24 febbraio 2023 e cm 24 febbraio 2023, n. 5/E (cenni e rinvii)

Come noto, l'agenzia delle Entrate, in data 24 febbraio 2023, ha pubblicato il provvedimento n. 52642, che modifica il provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, e la circolare n. 5/E, aventi come oggetto integrazioni e chiarimenti concernenti il "nuovo Patent box". Di seguito si sintetizzano le parti ritenute rilevanti, in parte peraltro già contenute all'interno della bozza di circolare posta in consultazione pubblica ad oggi resa definitiva (5):

- non è agevolabile un intangibile che rientra nella rosa degli agevolabili e che sia un bene non impiegato nei processi aziendali a prescindere dall'ottenimento del titolo di privativa industriale;
- rientrano tra le spese agevolabili le spese sostenute per la tutela degli intangibili, la prevenzione degli stessi nonché la gestione di contenziosi finalizzati alla tutela dei diritti sui beni;
- il "nuovo Patent box" rientra nel novero delle sovvenzioni/contributi a qualsiasi titolo ricevuti che si necessita di considerare al fine di misurare il credito di ricerca e sviluppo. Dunque, qualora i medesimi costi assumessero rilevanza sia ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo che del "nuovo Patent box", il contribuente dovrà decurtare dalla base di calcolo del credito ricerca e sviluppo l'effetto fiscale derivante dal "nuovo Patent box". A questo proposito, dunque, il calcolo del credito ricerca e sviluppo sarà nettizzato del risparmio fiscale (Ires ed Irap) derivante dal "nuovo Patent box";
- sono esclusi i soggetti che determinano il reddito su base catastale o forfettaria e in procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'attività economica. Stante quanto detto, la circolare specifica che il regime non risulta applicabile laddove le cause di esclusione sopravvengano nell'esercizio in cui la stessa è esercitata. Sono inoltre inclusi tra le imprese beneficiarie i consorzi e le reti di imprese (6);
- tenuto conto per semplicità espositiva che l'esercizio corrisponda all'anno solare, è confermata la possibilità di applicazione del nuovo regime a partire dal 2021;

-le due agevolazioni (vecchio e nuovo Patent box) possono convivere, in relazione a beni diversi (anche complementari), fino (al massimo) al 2024;
-diversamente dal “vecchio Patent box”, i brevetti “in corso di concessione” (domande di rilascio di brevetto depositate) non rientrano tra i beni cui si applica la maggiorazione del 110%. Pertanto, per beneficiare della nuova agevolazione, con l’applicazione anche del meccanismo premiale, occorre attendere che i brevetti siano registrati (a decorrere dal 2021). Invece per beneficiare della maggiorazione “ordinaria” del “nuovo Patent box” il bene immateriale può essere registrato anche in anni precedenti al 2021 (a patto che non sia già agevolato con il precedente regime di Patent);

sul tema del recapture la circolare definitiva specifica che:

-con riferimento ai disegni e modelli non registrati è possibile procedere al recupero dei costi precedentemente sostenuti soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale mediante la registrazione degli stessi. A questo proposito, la suddetta circolare sottolinea peraltro che in sede di applicazione del meccanismo premiale, non sarà possibile agevolare spese per le quali il beneficio è già stato fruito nel periodo in cui si è verificata la divulgazione al pubblico;

-riguardo al software i costi sostenuti rientrano nel meccanismo premiale qualora lo stesso fosse stato oggetto di deposito presso l’apposito pubblico ufficio istituito presso la Siae; resta tuttavia ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l’avvenuto deposito del software presso altri enti a condizione che lo stesso produca i medesimi effetti di quella effettuata presso la Siae.

Il caso specifico esaminato dall’agenzia delle entrate: la risposta a interpello n. 342/2023

L’agenzia delle Entrate, all’interno della risposta a interpello n. 342 del 2023, ha esaminato il caso di una società che aveva esercitato l’opzione del Patent box legata al previgente regime per il quinquennio 2015-2019 e presentato istanza di accordo preventivo relativamente all’utilizzo diretto di alcuni beni immateriali. Successivamente nel 2019 la società aveva comunicato la volontà di rinunciare alla prosecuzione della suddetta procedura di ruling in quanto intenzionata ad avvalersi dell’opzione per la determinazione in via autonoma del reddito agevolabile così come consentito dalla legge (cd. autoliquidazione) (7).

Tuttavia, avendo riscontrato difficoltà nel reperimento dei dati necessari per la determinazione del reddito agevolabile, l’istante non ha beneficiato dei benefici fiscali legati al “vecchio Patent box” in relazione al quinquennio 2015-2019. Successivamente, nel modello Redditi SC 2021 (anno 2020), la società ha esercitato in via cautelativa una nuova opzione quinquennale per il “vecchio Patent box”, ma anche in relazione al periodo di imposta 2020 la medesima non si è avvalsa dell’opzione per l’autoliquidazione e non ha effettuato alcuna variazione in diminuzione. In altri termini, non ha riscosso vantaggio alcuno dal punto di vista fiscale.

Chiarita la suddetta situazione di fatto, la società ha richiesto la possibilità di

esercitare l'opzione quinquennale per il "nuovo Patent box" a partire dal periodo di imposta 2021 e con riferimento ai medesimi beni immateriali già oggetto nel 2020 di opzione. La società spiega che la motivazione risiede nel fatto che l'esercizio in via cautelativa dell'opzione per il "vecchio Patent box" per il quinquennio 2020-2024 discende dalla volontà della medesima di non privarsi della facoltà di usufruire dell'opzione, in attesa di completare l'analisi di convenienza tra "vecchio Patent box" e "nuovo Patent box".

L'agenzia delle Entrate, nell'argomentare la propria posizione, ricorda di come la legge, a partire dal 22 ottobre 2021, non consenta più di esercitare l'opzione per il "vecchio Patent box". A questo proposito, dunque non è più possibile:

- presentare istanza di accordo o di rinnovo all'agenzia delle Entrate;
- optare per il regime di autoliquidazione.

Tuttavia, con riferimento alle disposizioni transitorie, l'agenzia ricorda di come sia comunque prevista, per i contribuenti che abbiano validamente esercitato opzione per il regime agevolativo di cui alla previgente disciplina in data antecedente al 22 ottobre 2021, la facoltà di optare per il nuovo regime a condizione che:

- quella esercitata per il previgente regime sia ancora in corso; e che
- non sia stato già sottoscritto un accordo preventivo con l'agenzia delle Entrate.

Inoltre, ricorda ancora l'agenzia, sono altresì esclusi dal nuovo regime i contribuenti che prima dell'entrata in vigore della norma in commento hanno validamente esercitato opzione per il regime di autoliquidazione.

In merito alla soluzione prospettata nel caso di specie, l'agenzia delle Entrate ha precisato come la soluzione presupponga necessariamente un'assunzione acritica in merito alla validità della rinuncia all'opzione per il quinquennio 2015-2019 e all'esercizio «in via cautelativa» di una nuova opzione per il "vecchio Patent box" in sede di presentazione della dichiarazione modello Redditi SC 2021 (anno 2020). In sintesi, dunque, l'agenzia ritiene applicabile il regime del "nuovo Patent box" in funzione del fatto che la società che qui interessa:

- non ha concluso alcun accordo di ruling relativo al "vecchio Patent box" (8);
- non ha mai esercitato l'opzione per il regime di autoliquidazione relativo al "vecchio Patent box" (9).

(1) Si fa riferimento alle opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 190/2014 e dall'articolo 4 del Dl 34/2019.

(2) La maggiorazione della deduzione si calcola sul costo fiscalmente deducibile, si imputa nell'esercizio di competenza in cui l'onere è stato sostenuto e si applica alle seguenti spese:

- a) spese per il personale (dipendente, autonomo o diverso dai precedenti) direttamente impiegato nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo;
- b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni intangibili utilizzati nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo che qui interessano;
- c) spese per servizi di consulenza, per materiali e analoghe inerenti alle attività rilevanti;



d) spese connesse al mantenimento dei diritti sugli intangibili oggetto di agevolazione (rinnovo, protezione, prevenzione della contraffazione, etc.).

Le spese elencate, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano per competenza nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate ai fini del calcolo della maggiorazione del 110% a prescindere dal set di principi contabili adottato per redigere il bilancio, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse. L'irrilevanza della capitalizzazione implica che la maggiorazione del 110% dei costi sostenuti spetti interamente nel periodo d'imposta di sostenimento dei costi anche nel caso in cui siano capitalizzati.

(3) I beni intangibili oggetto di agevolazione corrispondono ai seguenti:

a) software coperto dal copyright;

b) brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

c) disegni e modelli, giuridicamente tutelati;

d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

(4) Sul tema un autore aveva già ampiamente affrontato il problema. Si veda: Maurizio Nastri, Marco Piazza e Marco Volante, "Patent box, il giro di vite tocca marchi e know how", in *La Settimana Fiscale*, n. 1/2022.

(5) Per una visione completa si veda: Massimo Bellini, Marco Volante, "Nuovo Patent box, pubblicati i chiarimenti definitivi", in *La Settimana Fiscale*, n. 13/2023

(6) A questo proposito la circolare precisa quanto segue:

laddove il consorzio:

- rispetti le condizioni che lo qualificano come soggetto investitore, l'agevolazione spetterà allo stesso che ne beneficerà in modo autonomo avendo riguardo per il set di costi sostenuti per le attività rilevanti e connessi agli intangibili oggetto di agevolazione;

- provveda a riaddebitare i costi sopportati connessi agli intangibili oggetto di agevolazione alle imprese consorziate, il rischio dell'investimento graverà sulle entità partecipanti le quali avranno accesso autonomo all'agevolazione maggiorando del 110% la quota di costi di propria competenza;

laddove le imprese aderiscano ad un contratto di rete configurato dal punto di vista giuridico:

- come "rete-contratto", la rete di imprese risulterà priva di autonoma soggettività giuridica e dunque gli atti produrranno effetti in capo alle imprese partecipanti; in altri termini, la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per poter accedere all'agevolazione riguarderà in modo autonomo ciascuna impresa;

- come "rete-soggetto", la rete di imprese avendo autonoma soggettività giuri-



dica nonché iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese, rientrerà ai fini fiscali tra gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b) e c), del Tuir e dunque nel rispetto delle condizioni di cui si è detto potrà applicare in modo autonomo la maggiorazione del 110% avendo riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo rilevanti connesse agli intangibili oggetto di agevolazione.

(7) Si rimanda a quanto disposto dall'articolo 4 del Dl 34/2019.

(8) Si veda l'articolo 6, comma 10, Dl 146/2022.

(9) Si veda il punto 12.4 del Provvedimento Direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022.

NEWS
E APPROFONDIMENTI



Società di comodo, finalità e prova contraria

Michele Doglio, Il Sole 24 Ore, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 12 luglio 2023, n. 28, Pag. 51-54

NEWS
E APPROFONDIMENTI

Quadro introduttivo

L'ordinanza 13336/2023 esclude alcune pericolose derive interpretative circa l'applicazione della disciplina delle società di comodo e ribadisce l'effettiva finalità della disciplina di perseguire i (soli) schermi societari per i beni dei soci che non esercitano effettivamente un'attività di impresa e di non colpire le società che esercitano effettivamente attività di impresa ma che non riescono a superare l'«anacronistico test di operatività» (1): l'arresto si pone esattamente in linea con le indicazioni comunitarie sul contrasto alle (sole) «società senza impresa» (2) e con la recente legge di riforma del sistema fiscale (3).

Fattispecie

La fattispecie sottesa alla pronuncia in commento trae origine da un ricorso contro un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica dello status di società non operativa in capo ad una srl in liquidazione: il ricorso si fondava sulla sussistenza di oggettive situazioni che avevano impedito il conseguimento dei ricavi nella misura minima prevista dalla disciplina sulle società di comodo. Entrambi i giudizi di merito si erano conclusi con la soccombenza dell'agenzia delle Entrate perché i giudici di merito avevano ritenuto che lo stato di liquidazione della società protratto per anni giustificasse la disapplicazione della presunzione di non operatività.

La Cassazione, nell'ordinanza 13336/2023, ha ribadito alcuni importanti principi circa l'ambito di applicazione della disciplina pur accogliendo (con rinvio) il ricorso dell'agenzia delle Entrate perché, con riferimento alla specifica fattispecie, i giudici di merito non avrebbero considerato che lo stato di liquidazione protratto «da quasi dieci anni» fosse «conseguente, comunque, a scelte della società, incapace in questo lungo lasso di tempo di definire i rapporti pendenti».

L'arresto è interessante in ordine ai principi richiamati (e su cui ci si intende



soffermare infra) anche se la conclusione non appare del tutto convincente. In estrema sintesi (intendendosi soffermare sui principi citati dalla sentenza), infatti, il Provvedimento 23681/2008 del Direttore dell'agenzia delle Entrate prevede espressamente l'ipotesi di «società in stato di liquidazione» proprio tra le cause di disapplicazione della società di comodo.

Il riferimento alla circostanza che il contribuente in «quasi dieci anni» non sarebbe stato in grado di «definire i rapporti pendenti», inoltre, pare richiamare quell'orientamento giurisprudenziale (secondo cui le errate scelte imprenditoriali che hanno determinato una contrazione dei ricavi non rappresentano una «oggettiva situazione» che consente la disapplicazione della presunzione) che si riteneva invece superato dai più recenti arresti giurisprudenziali che, invece, valorizzando la ratio della disciplina (contrastare le sole società schermo per l'intestazione di beni nel godimento dei soci), avevano escluso la sindacabilità delle scelte imprenditoriali anche nelle ipotesi di «inettitudine produttiva dovuta a una mancanza di strategie imprenditoriali» (4).

Cass. Civ. Ordinanza 13336/2023

L'ordinanza 13336/2023, però, si fa apprezzare perché esclude alcune pericolose derive interpretative e circostringe la presunzione sulle società di comodo in linea con l'effettiva finalità della disciplina.

L'articolo 30, legge 724/1994, in sintesi, si fonda sulla presunzione che determinati beni del patrimonio societario (immobili, partecipazioni, beni strumentali, crediti, ecc.) sono normalmente in grado di produrre ricavi non inferiori a certi importi (determinati applicando prestabilite aliquote al valore storico del bene). La disposizione, quindi, sottende due presunzioni legali «a catena»: con la prima presunzione il test di operatività rappresenta il «fatto noto» che si ricollega al «fatto» presunto di considerare il contribuente come «non operativo»; se questa presunzione trova applicazione perché non viene fornita prova contraria può operare la successiva presunzione che il reddito «non sia inferiore» ai parametri prestabiliti per legge (5).

Il contribuente, pertanto, deve dapprima fornire la dimostrazione che la società è costituita per l'effettivo svolgimento di un'attività di impresa e non al fine di trarre vantaggio dall'intestazione dei beni in realtà nel godimento dei soci: se tale prova è fornita (ad esempio tramite scritture contabili, documentazione commerciale, ecc.), però, non può evidentemente trovare applicazione la seconda presunzione legata alla dichiarazione dei valori minimi trattandosi di presunzioni legali «a catena» (6).

La Cassazione, nell'ordinanza 13336/2023, conferma tale impostazione e ribadisce che l'articolo 30, legge 724/1994 intende disincentivare la costituzione di società di comodo, ovvero il ricorso all'utilizzo dello schermo societario per il raggiungimento di scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica degli enti collettivi commerciali (7). La prova contraria che il contribuente deve offrire, pertanto, può essere data non solo fornendo la dimostrazione di oggettive situazioni che hanno impedito di conseguire i ricavi minimi ma anche dimo-



strando la sussistenza di una attività imprenditoriale effettiva. L'ordinanza 13336/2023 conferma che l'onere probatorio può essere assolto dando direttamente la prova proprio di quella circostanza che, nella sostanza, dal livello dei ricavi si dovrebbe presumere non sussistente, ovvero dimostrando l'effettivo svolgimento di un'attività imprenditoriale caratterizzata dal lucro obiettivo e dalla continuità aziendale e dunque l'operatività reale della società (8).

L'arresto pertanto pone un freno a quelle derive interpretative che travisano le caratteristiche originarie di colpire (soltanto) le società utilizzate come schermo/involucro per l'intestazione dei beni dei soci ed assurgono a modalità di tassazione minima degli enti societari in funzione del valore degli asset, anche in presenza di attività economica realmente esercitata.

La disciplina sulle società di comodo, d'altra parte, deriva dal più generale divieto desumibile dall'articolo 2248 c.c. di regolare la comunione dei diritti reali con le norme in materia societaria che trova spiegazione nella distonia tra l'interesse che la società di mero godimento è diretta a soddisfare e lo scopo produttivo al quale il contratto di società è preordinato; se la società, viceversa, fornisce la prova della propria operatività (prima presunzione), la seconda presunzione sul reddito minimo non può trovare applicazione: la dimostrazione che la società esercita una effettiva attività imprenditoriale e non rappresenta una mera intestazione formale per celare il godimento personale dei beni da parte dei soci, allora, necessariamente esclude la disciplina delle società di comodo.

In definitiva, l'ordinanza 13336/2023 conferma l'interpretazione che esclude l'applicazione della disciplina sulle società di comodo nelle ipotesi in cui il contribuente, al di là dei risultati realizzati in termini di ricavi, fornisca la prova del reale esercizio di una effettiva attività di impresa e, per l'effetto, che non sussiste una fittizia intestazione dei beni per celare il godimento personale dei soci.

Indicazioni comunitarie e disegno di legge

L'ordinanza 13336/2023 si pone in linea con le indicazioni comunitarie e con il recente disegno di legge di riforma del sistema tributario che comprende anche la disciplina delle società di comodo.

Il Parlamento dell'Unione europea, con la comunicazione A9-0293/001-064, ha elaborato una proposta di direttiva per contrastare le costruzioni societarie fittizie: anche in tale ambito l'indagine è concentrata sulla dimostrazione dell'effettivo svolgimento di un'autentica attività imprenditoriale. Le norme, infatti, troveranno applicazione nei confronti di quei soggetti per i quali a seguito di un substance test si potrà ipotizzare l'assenza di una effettiva attività di impresa e la mera finalità di ottenere vantaggi fiscali (9).

La prima fase consiste nella individuazione delle imprese con elevato rischio quando ricorrono una serie di indicatori:

- 65% dei ricavi rappresentati da passive income,
- svolgimento di attività transfrontaliera (che ricorre quando oltre il 55% del va-



lore degli attivi è realizzato in uno Stato diverso da quello di residenza dell'impresa ovvero quando oltre il 55% dei redditi è generato tramite operazioni transfrontaliere),

-esternalizzazione della gestione delle operazioni ordinarie e del processo decisionale relativo a funzioni significative a terze parti.

Le imprese ad alto rischio che si ritrovano in tali condizioni dovrebbero documentare la sussistenza di una serie di indicatori di sostanza economica:

- disponibilità di locali/immobili nello Stato membro di residenza,
- possesso di un conto corrente proprio e attivo nel territorio dell'Unione europea,
- presenza in loco di amministratori o dipendenti con reale potere di amministrazione e gestione.

Le amministrazioni finanziarie degli Stati membri possono valutare queste informazioni e, in assenza anche di uno solo degli indicatori della sussistenza di sostanza economica, potranno presumere che la società sia «senza impresa» ed utilizzata come mero schermo e di comodo: la società, a sua volta, potrà fornire informazioni e documentazione per superare l'operatività della presunzione.

Anche il disegno di legge di riforma del sistema fiscale si muove nella stessa direzione di circoscrivere la disciplina sulle società di comodo in linea con la sua vera finalità al contrasto di quei fenomeni in cui le società sono utilizzate come mera scatola dei beni in realtà nel godimento personale dei soci e, viceversa, di non penalizzare le società che esercitano una effettiva attività imprenditoriale. La revisione della disciplina delle società di comodo, infatti, dovrà essere operata con, tra l'altro, «l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentono di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia d'imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea» (10). Il Legislatore delegante, come chiarito anche nella relazione governativa, ha inteso operare una profonda revisione della disciplina delle società non operative al fine di ricondurre la normativa alla sua ratio originaria di contrastare le società che esercitano un'attività di mero godimento e non un'effettiva attività di impresa; per tali società è stabilita, ai fini Iva, la indetraibilità dell'imposta pagata per l'acquisto di determinati beni che sono messi a disposizione dei soci (e loro familiari) gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale: gli stessi principi come quelli elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea devono essere utilizzati al fine di individuare le società considerate senza impresa ai fini delle imposte sui redditi. L'auspicio è che la novella recuperi le finalità originarie che la disciplina sulle società di comodo doveva perseguire e che nel tempo sono andate perdute trasformandola in una tassazione di ricavi minimi che penalizza (spesso) anche società che svolgono una effettiva attività di impresa e che per ragioni oggettive non superano il test di operatività.

Sindacato in cassazione

Un ultimo profilo di interesse è che l'ordinanza 13336/2023 conferma l'orien-

tamento che ritiene sindacabile in cassazione la sussunzione dei fatti presi in considerazione dal giudice di merito per valutare l'esistenza dei presupposti per il superamento della presunzione di società di comodo.

La Cassazione ha, infatti, affermato il principio che fa parte del sindacato di legittimità, sotteso al paradigma di cui al n. 3 dell'articolo 360 c.p.c., il controllo se la fattispecie concreta, come ricostruita dal giudice di merito (e, dunque, senza che si debba procedere ad un nuovo apprezzamento), è stata da questi correttamente ricondotta alla fattispecie giuridica astratta sottesa all'articolo 30, legge 724/1994 (11).

In altre parole, secondo la Suprema Corte, il giudizio di cassazione può avere ad oggetto il sindacato di legittimità sul vizio di sussunzione consistente nella valorizzazione da parte del giudice di merito di fatti che esulano, viceversa, dall'ambito applicativo della fattispecie astratta sottesa alla norma sulle società di comodo: tale sindacato, infatti, non si traduce nella richiesta di una rivalutazione di fatti già apprezzati nel giudizio di merito, che non sarebbe consentita in sede di legittimità, bensì nel sindacato circa la corretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dalla disciplina di legge.

Tale precisazione pare di non poca rilevanza considerato invece che, proprio con riferimento agli elementi di fatto che delineano la sussistenza della fattispecie astratta di una norma, è spesso incerto il confine delle censure che possono essere comprese nell'articolo 360, n. 3, c.p.c. e quelle, viceversa, inammissibili: l'ordinanza 13336/2023, invece, conferma l'interpretazione che fa rientrare nel giudizio di legittimità il sindacato sulla sussunzione degli elementi di fatto che determinano l'applicazione della disciplina sulle società di comodo.

(1) Così L. Gaiani, Sulle società di comodo revisione dei parametri per i test di operatività, ne *Il Sole 24 Ore* del 17 marzo 2023.

(2) Comunicazione A9-0293/001-064 del Parlamento dell'Unione europea.

(3) Disegno di legge Numero AC 1038 del 23 marzo 2023.

(4) Per un commento su tali orientamenti giurisprudenziali M. Doglio, Società di comodo e «inettitudine produttiva», in *La Settimana Fiscale*, 2021, 40, e M. Doglio, Società di comodo: disapplicazione della presunzione, in *La Settimana Fiscale*, 2021, 29.

(5) Cass. 16472/2022: «La disciplina opera su due diversi livelli. Ad un primo livello, fornisce la definizione di “non operatività” degli enti (cd. test di operatività), attraverso un confronto tra i proventi derivanti dall'attività d'impresa, emergenti dalla contabilità, e quelli individuati applicando specifici coefficienti al valore dei beni immobili, delle partecipazioni e delle altre immobilizzazioni della società. Ad un secondo livello, per i soggetti che non hanno superato il test di operatività, scatta la presunzione di un reddito minimo, che viene determinato in rapporto al valore dei beni della società, ai quali sono applicati altri coefficienti (Cass. 1898/2022)». Nello stesso senso, Cass. 13225/2022 e Cass. 30762/2022.

(6) D. Deotto e L. Lovecchio, Presunzione vincibile anche con la prova dell'attività, ne *Il Sole 24 Ore* del 17 maggio 2023.



(7) Anche per la prassi ministeriale «La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, di disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società. In sostanza, la richiamata disciplina intende penalizzare quelle società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale» Cm 5/E/2007.

(8) Cm 7/E/2013: La «disciplina sia stata concepita per contrastare le società che, indipendentemente dall'oggetto sociale adottato, gestiscono il proprio patrimonio essenzialmente nell'interesse dei soci senza esercitare un'effettiva attività d'impresa. La ratio di tale normativa risiede, quindi, nella volontà di impedire il proliferare di società costituite esclusivamente con l'intento di conseguire finalità estranee alla causa sociale, sostanzialmente prive dello scopo lucrativo. Allo stesso modo, la disciplina in esame intende scoraggiare la permanenza in vita di società, costituite senza finalità elusive, ma prive di obiettivi imprenditoriali concreti e immediati, cioè di società che - per diverse ragioni - non svolgono alcuna effettiva attività imprenditoriale».

(9) Sul tema G. E. Degani, Società di comodo, stretta del parlamento europeo: il test diventa più stringente, in Norme e Tributi Plus, 1° febbraio 2023.

(10) Articolo 9, comma 1, lett. b).

(11) Ex multis, Cass. 6459/2023 e giurisprudenza ivi citata.



Un'operazione simulata non esclude la detrazione Iva

Angelo Carlo Colombo, Vincenzo Cristiano, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "La Settimana Fiscale", edizione del 5 luglio 2023, n. 27, Pag. 43-46

NEWS
E APPROFONDIMENTI

Il caso in controversia e le questioni interpretative sollevate

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sostanzialmente sull'interpretazione degli articoli 167, 168 - lettera a), 178 - lettera a) e 273 della Direttiva Iva 2006/112/Ce.

In particolare, è stata sollevata nell'ambito di una controversia che vede come protagonisti l'amministrazione tributaria polacca a una società circa il diritto alla detrazione dell'Iva esposta in fattura. Nel merito, l'Amministrazione fiscale competente per territorio ha respinto il ricorso della società contro la decisione che ha messo in discussione il diritto alla detrazione dell'imposta, in ragione del carattere simulato dell'operazione di cessione di marchi effettuata a monte, fondandosi su una disposizione della disciplina sull'Iva, che ha l'effetto di escludere un tale diritto qualora all'operazione imponibile si applichi una norma del codice civile, secondo la quale la manifestazione di volontà simulata nei confronti dell'altra parte con il suo consenso è nulla.

Il procedimento tributario è così giunto dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue una questione con cui il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i richiamati articoli della Direttiva 2006/112, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in base alla quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte, per il solo fatto che tale operazione è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, senza che sia necessario dimostrare che essa trae origine da un'evasione dell'Iva o da un abuso di diritto.

La ricostruzione normativa della corte di giustizia e le conclusioni

Il diritto alla detrazione Iva, come ben evidenzia la Corte, è «schiavo» al rispetto di requisiti o condizioni sia sostanziali sia formali elencati all'articolo 168 della Direttiva 2006/112 (1).



Ed invero, per poter beneficiare di tale diritto, occorre, da un lato, che l'interessato sia un soggetto passivo, e, dall'altro, che i beni o i servizi invocati a fondamento del diritto alla detrazione siano impiegati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, come precisa la lettera a) di tale articolo, tali beni siano ceduti o tali servizi siano resi da un altro soggetto passivo.

Ed inoltre, in base all'articolo 167 della stessa Direttiva, il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile, mentre l'esigibilità di tale imposta si verifica, ai sensi dell'articolo 63 della Direttiva, nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Ne consegue, che il diritto alla detrazione è, in linea di principio, subordinato alla prova della realizzazione effettiva dell'operazione.

Pertanto, in mancanza di un'effettiva realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può sorgere alcun diritto alla detrazione.

La Corte ha, peraltro, già dichiarato che è inerente al meccanismo dell'Iva il fatto che un'operazione di acquisto simulata non possa dare diritto ad alcuna detrazione d'imposta, in quanto non può avere alcun collegamento con le operazioni tassate a valle.

In tal senso, in primo luogo, il rifiuto di concedere a un soggetto passivo il diritto alla detrazione può essere giustificato dalla constatazione che non è stata fornita la prova dell'effettiva realizzazione dell'operazione invocata a fondamento del diritto.

Infatti, per poter stabilire l'esistenza, in linea di principio, del diritto alla detrazione in tali circostanze, è necessario verificare se la cessione di marchi sia stata effettivamente realizzata e se gli stessi marchi siano stati impiegati dal soggetto passivo ai fini delle sue operazioni soggette a imposta.

A tal riguardo, l'onere della prova grava sul soggetto passivo, che è tenuto a fornire prove oggettive del fatto che beni e servizi gli siano stati effettivamente ceduti o prestati a monte da un altro soggetto passivo, ai fini della realizzazione di proprie operazioni soggette a Iva e con riguardo alle quali l'imposta sia stata effettivamente assolta.

Per quanto riguarda la valutazione delle prove prodotte al fine di dimostrare l'esistenza dell'operazione imponibile, essa dev'essere effettuata dal giudice nazionale in linea con le norme nazionali sull'onere della prova, procedendo a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso concreto.

Qualora, nella controversia, da tale valutazione, che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulti che la cessione di marchi invocata non è stata effettivamente realizzata, non può sorgere alcun diritto alla detrazione.

In tale contesto, il giudice potrà prendere in considerazione la circostanza che, nonostante l'apparente conclusione di un contratto di cessione, le parti avrebbero in realtà continuato a operare come se il cedente fosse sempre il titolare dei marchi, mentre B ne era solo la detentrica precaria.

Qualora, invece, da tale valutazione globale risulti che la cessione è stata effettivamente realizzata e che i marchi ceduti sono stati impiegati a valle dal



soggetto passivo ai fini delle sue operazioni soggette a imposta, il diritto alla detrazione non può, in linea di principio, essergli negato.

Tuttavia, tale diritto può essere negato al soggetto passivo qualora sia dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che esso viene invocato in modo fraudolento o abusivo.

Infatti, la Corte osserva che la lotta contro evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla Direttiva 2006/112 e che la Corte ha dichiarato in più occasioni che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto unionale.

Pertanto, quand'anche siano soddisfatte le condizioni sostanziali del diritto alla detrazione, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negare (2) il beneficio se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo.

Per quanto riguarda l'evasione, secondo una giurisprudenza costante, il beneficio del diritto alla detrazione dev'essere negato non soltanto quando un'evasione dell'Iva sia commessa dal soggetto passivo, ma anche qualora si dimostri, sulla base di elementi obiettivi, che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'acquisto di tali beni e servizi, partecipava a un'operazione di evasione (3).

Poiché, evidenzia la Corte Ue, deve ritenersi che il diniego del diritto alla detrazione costituisce un'eccezione (4), spetta alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'Iva o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si iscriveva in una simile evasione.

Spetta poi ai giudici nazionali verificare se le amministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l'esistenza di tali elementi oggettivi.

Per quanto riguarda l'abuso di diritto, con riferimento alla questione, se lo scopo essenziale di un'operazione si limiti all'ottenimento di un vantaggio fiscale, in materia di Iva, la Corte Ue ha dichiarato che, quando il soggetto passivo può scegliere tra due operazioni, non è obbligato a scegliere quella che comporta un maggiore pagamento di Iva.

Al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consente di ridurre la sua contribuzione fiscale.

I soggetti passivi sono liberi di scegliere le strutture organizzative e le modalità operative che ritengano più idonee per le loro attività economiche nonché al fine di limitare i loro oneri fiscali.

Pertanto, il principio del divieto di pratiche abusive, che trova applicazione in materia di Iva, vieta le costruzioni meramente artificiali, prive di effettività economica, realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria agli obiettivi della Direttiva 2006/112.

Inoltre, le misure che gli Stati membri possono adottare, per assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare le evasioni non devono eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi e non possono quindi essere utilizzate in maniera tale da mettere sistematicamente in discussione il diritto alla detrazione dell'imposta e, pertanto, la neutralità dell'Iva.

Nella controversia all'attenzione della Corte Ue, da un lato, non risulta che gli elementi in base ai quali un atto giuridico, relativo a un'operazione soggetta all'Iva, può essere qualificato come simulato e quindi dichiarato nullo, in forza delle norme del diritto civile nazionale, coincidano con gli elementi che, consentono di qualificare, alla luce del diritto unionale, un'operazione economica soggetta a Iva come operazione simulata e quindi di giustificare il rifiuto di concedere al soggetto passivo il diritto alla detrazione.

Tale nullità non può quindi, in linea di principio, giustificare il rifiuto.

Dall'altro lato, risulta che la normativa nazionale oggetto della controversia in esame riguarda, in generale, qualsiasi situazione in cui il soggetto passivo abbia compiuto un atto giuridico considerato simulato e quindi nullo ai sensi del Codice civile, senza che sia necessario dimostrare, indipendentemente dalle norme di diritto civile applicabili e alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto è stato invocato in modo fraudolento o abusivo.

Ebbene, se è vero che il carattere simulato, ai sensi delle disposizioni di diritto civile nazionale, del contratto stipulato tra il soggetto passivo e l'emittente della fattura può costituire un indizio di una pratica fraudolenta o abusiva ai sensi e ai fini dell'applicazione della Direttiva 2006/112, tale pratica non può essere desunta soltanto dalla predetta circostanza.

Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che gli articoli 167, 168 – lettera a), 178 – lettera a) e 273 della Direttiva Iva 2006/112/Ce, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in base alla quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte per il solo fatto che un'operazione economica imponibile è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, senza che sia necessario dimostrare che sussistono gli elementi che consentono di qualificare, alla luce del diritto dell'Unione, tale operazione come simulata oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un'evasione dell'Iva o da un abuso di diritto.

(1) Il regime delle detrazioni mira a sgravare interamente l'imprenditore dall'onere dell'Iva dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell'Iva garantisce, di conseguenza, la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all'Iva [sentenze del 14 febbraio 1985, Rompelman, 268/83, EU:C:1985:74, punto 19; del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 39, nonché del 24 novembre 2022, Finanzamt M (Portata del diritto alla detrazione dell'Iva), C-596/21, EU:C:2022:921, punto 22].

(2) Tuttavia, in conformità al regime armonizzato dell'Iva, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti o forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere,



se avesse effettuato le verifiche che possono essere ragionevolmente richieste a qualsiasi operatore economico, che l'operazione a cui partecipava era collegata a un'evasione (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punti 53, 54 e 59).

Poiché quindi l'ignoranza dell'esistenza di un'evasione nell'ambito di un'operazione che dia diritto a detrazione – nonostante l'effettuazione delle verifiche ragionevolmente esigibili da qualsiasi operatore economico – costituisce un presupposto sostanziale implicito del diritto a detrazione, al soggetto passivo che non soddisfa tale presupposto dev'essere negato integralmente l'esercizio del diritto a detrazione (v., in tal senso, ordinanza del 14 aprile 2021, Finanzamt Wilmersdorf, C-108/20, EU:C:2021:266, punti 24, 31 e 33).

(3) Cfr., in tal senso, ordinanza del 14 aprile 2021, Finanzamt Wilmersdorf, C-108/20, EU:C:2021:266, punti 22 e 23, e sentenza dell'11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punti 46 e 47.

(4) Non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla Direttiva 2006/112 negare il citato diritto a un soggetto passivo che non sapeva e non poteva sapere che l'operazione interessata si iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore, o che un'altra operazione nell'ambito della catena delle cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'Iva.

L'istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe, infatti, al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell'Erario (ordinanza del 14 aprile 2021, Finanzamt Wilmersdorf, C-108/20, EU:C:2021:266, punto 25, e sentenza dell'11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49).



VALORE24 COMMERCIALISTI, IL TUO BUSINESS RIPARTE DA QUI.

Eroga nuovi servizi consulenziali con il software che ti permette di digitalizzare il tuo studio e automatizzare le tradizionali attività contabili e fiscali. Integrato con **servizi cloud** per collaborare e cooperare con i clienti, offre **archivi trasportabili**, **help desk telefonico**, **trasparenza contrattuale** e **garanzia di prezzo**, oltre che **formazione e documentazione** a cura degli esperti Sole 24 Ore.

valore24.com/commercialisti

VALORE**24**
Commercialisti

